

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017 – 2019

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190 e d. lgs 33/2013 e succ. mod. ed int.)

INDICE

PARTE PRIMA

Introduzione generale pag. 2

PARTE SECONDA

Analisi del contesto – Processo adozione del piano pag.27

PARTE TERZA

Analisi del rischio pag. 71

PARTE QUARTA

Trasparenza pag. 93

ALLEGATI

- A) Tabella “Obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente”;
- B) Tabella “Riepilogo obiettivi strategici”;
- C) Allegati alla parte III del Piano: schede di valutazione del rischio, da n. 1 a 30.
- D) Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Chieti

Parte I

Introduzione generale

1. Premessa : inquadramento normativo

Nell'ordinamento italiano la normativa di prevenzione della corruzione è stata introdotta dalla legge 6 novembre 2012 numero 190 “ *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” .

La legge nazionale si inquadra in un più ampio contesto di discipline internazionali in materia di contrasto alla corruzione. In particolare, si richiama la Convenzione dell'Organizzazione della Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2013 con la risoluzione numero 58/4.

La Convenzione è stata sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e prevede, all'art. 5, che ogni Stato aderente elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, con la finalità di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione. Inoltre, la convenzione prevede che periodicamente gli Stati verifichino la adeguatezza delle misure attuate e collaborino tra loro per la messa a punto di misure anticorruzione.

La Convenzione O.N.U. prevede, altresì, che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (articolo 6).

Anche il Consiglio d' Europa, con le proprie linee guida ha aderito ai principi, finalità e metodo indicati dall'ONU.

2. Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema

La definizione di corruzione nell'ordinamento italiano va in primis collegata alla disciplina delle fattispecie di reato contemplate nel codice penale. Infatti, legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione, pur dettandone una disciplina di prevenzione.

Il codice penale prevede tre fattispecie.

L'articolo 318 punisce la “*corruzione per l'esercizio della funzione*” e dispone che:

il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa, sia punito con la reclusione da uno a sei anni.

L'articolo 319 del Codice penale sanziona la “*corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*”:

“*il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni*”.

Infine, l'articolo 319-ter colpisce la “*corruzione in atti giudiziari*”:

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie “*tecnico-giuridiche*” di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.

Tuttavia, già in fase di prima applicazione della richiamata legge 190, è emerso che il concetto di corruzione cui la disciplina di prevenzione fa riferimento è assai più ampio di quello contenuto nella normativa penale.

A tal riguardo è in primis intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica, che con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della legge 190, sostenendo che il concetto di corruzione comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri *l'abuso da parte di un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*. Da ciò consegue che la legge 190/2012 è estensiva del concetto di corruzione ricomprendendo **tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale** e non solo, anche quelle situazioni **in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite**.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha fornito una chiave interpretativa ancora più ampia delle fattispecie riconducibili alla legge 190. In articolare, ritiene che:

*“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, **ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo**”.*

Individuato il campo di azione, di seguito si contemplano gli attori del sistema che sono incaricati di svolgere la propria azione in modo coordinato:

- *l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)*, che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);

- la *Corte dei conti*, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il *Comitato interministeriale*, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- la *Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali*, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- i *Prefetti della Repubblica* che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
- la *Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA)* che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);
- le *pubbliche amministrazioni* che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio *Responsabile della prevenzione della corruzione*;
- gli *enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico*, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di prevenzione contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'Autorità nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

La Provincia, quale ente locale, rientra tra le pubbliche amministrazioni, di cui sopra ed ha un proprio responsabile della prevenzione della corruzione.

3. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Inizialmente l'autorità nazionale competente è stata denominata CIVIT - Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. La CIVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della "performance" delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente la denominazione della CIVIT è stata sostituita con quella di *Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)*.

L'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

La *mission* dell'ANAC può essere *“individuata nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.*

La chiave dell'attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese¹.

La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni.

Non secondario è il ruolo di coordinamento e di elaborazione di strategie e modelli comuni per l'attuazione delle misure di prevenzione quale lotta alla corruzione.

L'ANAC:

1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);
3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;

¹ Dal sito istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione.

6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

A norma dell'articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l'Autorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:

8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;
9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;
10. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica.

4. I soggetti obbligati

L'ambito soggettivo d'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. "*Freedom of Information Act*" (o più brevemente "*Foia*").

Le modifiche introdotte dal *Foia* hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della *trasparenza* diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le *misure di prevenzione della corruzione*.

La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle pubbliche amministrazioni, come notoriamente definite dall'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, comprese "*le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione*". Le pubbliche amministrazioni sono tenute alla adozione del Piano.

Il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 33/2013 ha esteso l'applicazione della disciplina sulla "*trasparenza*" anche a:

1. enti pubblici economici;
2. ordini professionali;
3. società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;
4. associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

L'articolo 41 del decreto legislativo 97/2016 ha previsto che, per quanto concerne *le misure di prevenzione della corruzione*, detti soggetti debbano adottare misure integrative di quelle già attivate ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Risulta, quindi, estesa la platea dei soggetti tenuti, attraverso un piano o strumenti sostanzialmente equivalenti, ad attuare strategie di prevenzione.

5. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

Il PNA 2016 stabilisce che: *“Gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ossia la nomina del RPC e l'adozione del PTPC (art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016). Per gli enti locali la norma precisa che «il piano è approvato dalla giunta». Per quanto riguarda le Province, la legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», nel ridefinire la forma di governo provinciale (cui sono dedicati i commi da 54 a 56) non prevede più la “giunta”, a favore di una gestione collegiale di “presidente” e “consiglio delle funzioni provinciali”. Si ritiene, pertanto, che nelle Province, attesa l'assenza di Giunta, l'adozione del PTPC debba, di norma, prevedere un doppio passaggio: l'approvazione da parte del Consiglio provinciale di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC e l'adozione da parte del Presidente, fatta salva una diversa previsione statutaria.”*

Il PNA 2016 evidenzia inoltre l'esigenza che il responsabile abbia *“adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione”*, e che sia:

1. dotato della necessaria *“autonomia valutativa”*;
2. in una posizione del tutto *“priva di profili di conflitto di interessi”* anche potenziali;
3. di norma, scelto tra i *“dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva”*.

Pertanto, deve essere evitato, per quanto possibile, che il responsabile sia nominato tra i dirigenti assegnati ad uffici dei settori più esposti al rischio corruttivo, *“come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio”*.

Il PNA 2016 (pagina 18) prevede che, per il tipo di funzioni svolte dal responsabile anticorruzione improntate alla collaborazione e all'interlocuzione con gli uffici, occorra *“valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell'ufficio procedimenti disciplinari”*.

A parere dell'ANAC tale soluzione sembrerebbe addirittura preclusa dal nuovo comma 7, dell'articolo 1, della legge 190/2012. Norma secondo la quale il responsabile deve indicare *“agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare”* i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Sempre, a parere dell'ANAC la comunicazione all'ufficio disciplinare deve essere preceduta, *“nel rispetto del principio del contraddittorio, da un'interlocuzione formalizzata con l'interessato”*.

In ogni caso, conclude l'ANAC, ***“è rimessa agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui compete la nomina, in relazione alle caratteristiche strutturali dell'ente e sulla base dell'autonomia organizzativa, la valutazione in ordine alla scelta del responsabile”***.

Il decreto legislativo 97/2016 (articolo 41 comma 1 lettera f) ha stabilito che l'organo di indirizzo assuma le eventuali modifiche organizzative necessarie *“per assicurare che al responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”*.

Inoltre, il decreto 97/2016:

1. ha attribuito al responsabile il potere di segnalare all'ufficio disciplinare i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
2. ha stabilito il dovere del responsabile di denunciare all'organo di indirizzo e all'OIV *“le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”*.

In considerazione di tali compiti, secondo l'ANAC (PNA 2016 pagina 19) risulta indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il responsabile possa svolgere *“il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni”*.

Il PNA 2016 precisa che, poiché il legislatore ha ribadito che l'incarico di responsabile sia da attribuire ad un dirigente *“di ruolo in servizio”*, è da considerare come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno

Per gli enti locali è rimasta la previsione che la scelta del responsabile ricada, “di norma”, sul segretario.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza per la Provincia di Chieti è il Segretario Generale, dott.ssa Franca Colella.

Il Responsabile è stato designato con decreto del presidente numero 128 del 20 luglio 2017.

La figura del responsabile anticorruzione è stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016.

La rinnovata disciplina:

- 1) ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);
- 2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Inoltre, l'articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di "*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*", secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il *responsabile anticorruzione*.

L'ANAC invita le amministrazioni "*a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell'atto con il quale l'organo di indirizzo individua e nomina il responsabile*".

Pertanto secondo l'ANAC (PNA 2016 pagina 20) è "altamente auspicabile" che:

1. **il responsabile sia dotato d'una "struttura organizzativa di supporto adeguata", per qualità del personale e per mezzi tecnici;**
2. **siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.**

Quindi, a parere dell'Autorità "appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile". Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di altri uffici.

La struttura di supporto al responsabile anticorruzione "*potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo*". Potrebbe, invero, essere a disposizione anche di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione quali, ad esempio: controlli interni, strutture di audit, strutture che curano la predisposizione del piano della performance.

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del responsabile discende anche dalle ulteriori e rilevanti competenze in materia di "*accesso civico*" attribuite sempre al responsabile anticorruzione dal decreto *Foia*. Riguardo all'"**accesso civico**", il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

1. ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle domande di accesso civico;

2. per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di “*riesame*” delle domande rigettate (articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013).

Il decreto delegato 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all'ANAC di tutte le “*eventuali misure discriminatorie*” poste in essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola “*revoca*”.

In tal caso l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 39/2013.

Il comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che *vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano*.

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Il PNA 2016 sottolinea che l'articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “*dovere di collaborazione*” dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

Il PNA 2016 prevede che per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso PTPC deve recare “*regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva*”, sotto il coordinamento del responsabile. In ogni caso, il PTPC potrebbe rinviare la definizione di tali regole a specifici atti organizzativi interni.

Dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 97/2016 emerge chiaramente che il responsabile deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione e che alle sue responsabilità si affiancano quelle dei soggetti che, in base al PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso, è auspicabile che la struttura organizzativa della Provincia si adegui a tali previsioni, rendendole concretamente attuabili, all'interno della organizzazione e funzionamento dell'ente

Dal decreto 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell'OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.

Da tutto quanto sopra, emerge la esigenza di dotare la Segreteria di idonee misure organizzative e di personale che, anche alla luce del rafforzamento del ruolo e delle competenze in materia di anticorruzione e trasparenza, rendano effettivamente attuabile il dettato normativo, fornendo una adeguata risposta alle osservazioni ed agli indirizzi dell'ANAC, volti a predisporre idonee strutture di supporto per la attività. Non va assolutamente trascurato, a riguardo, il ruolo di controllo del Responsabile che, al fine di essere concretamente attuato, richiede necessariamente un supporto di mezzi e personale.

A tal proposito, va precisato che i dirigenti rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del piano anticorruzione.

Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012).

Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di averne vigilato sul funzionamento e osservanza; **ciò richiede necessariamente un adeguamento organizzativo, tenuto conto della struttura della Provincia e delle funzioni esercitate e della carenza di strutture di supporto al Responsabile.**

I compiti del responsabile sono definiti dalla legge 190/2012 e succ mod. ed int.

6. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)

L'Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il **Piano nazionale anticorruzione (PNA)**.

Il primo ***Piano nazionale anticorruzione*** è stato approvato dall'Autorità l'**11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72**.

Il **28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015**, del PNA.

L'Autorità ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentali ragioni:

1. in primo luogo, l'aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;
2. la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell'analisi del campione di 1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall'Autorità; secondo ANAC *"la qualità dei PTPC è generalmente insoddisfacente"*;
3. infine, l'aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all'Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.

Il **3 agosto l'ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2016 con la deliberazione numero 831**.

L'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, ha stabilito che il PNA costituisca “*un atto di indirizzo*” al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

Il PNA 2016, approvato dall'ANAC con la deliberazione 831/2016, ha un'impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l'Autorità ha deciso di svolgere solo “*approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza*”.

Pertanto, da ciò deriva che **resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato dall'Aggiornamento 2015**, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche. Quanto indicato dall'ANAC nell'Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016.

Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce:

1. l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione;
2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina;
3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. *whistleblower*) su cui l'Autorità ha adottato apposite *Linee guida* ed alle quali il PNA rinvia;
4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive *Linee guida*;
5. i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del PNA 2013, per i quali l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.

Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l'ANAC scrive che “*partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l'Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l'Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi*”.

Pertanto, **riguardo alla “gestione del rischio” di corruzione, che costituisce un elemento portante del piano anche per la Provincia, sono confermati i contenuti già fissati nel 2013 dalla Autorità.**

La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti:

1. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “*rischi di corruzione*” e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;
2. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);

3. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla “*ponderazione*” che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “*livello di rischio*” (valore della probabilità per valore dell’impatto);
4. trattamento: il processo di “*gestione del rischio*” si conclude con il “*trattamento*”, che consiste nell’individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.

Con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, il Consiglio dell’Autorità approva in via definitiva l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.

In tale documento, l’ANAC conferma la propria volontà di individuare specifiche tipologie di amministrazioni o settori di attività su cui concentrare gli approfondimenti, nella logica di offrire un supporto alle amministrazioni nella predisposizione dei PTPC. In particolare, quest’anno l’Autorità ha valutato opportuno concentrare l’Aggiornamento al PNA su alcune amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali: le Autorità di sistema portuale, i Commissari straordinari e le Istituzioni universitarie.

Dall’esame dei PTPC adottati dalle amministrazioni negli anni precedenti, l’ANAC evidenzia alcune lacune più sovente riscontrate, suggerendo di fare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- fornire, nel PTCP, informazioni relative al procedimento di approvazione del Piano, dando conto del coinvolgimento dell’organo di indirizzo, della struttura organizzativa e degli *stakeholder* esterni, anche indicando il numero di soggetti coinvolti e le modalità di coinvolgimento e di partecipazione nel processo di gestione del rischio;
- precisare quali soggetti coadiuvano il RPCT nella predisposizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione all’interno dell’organizzazione, con i relativi compiti e responsabilità;
- descrivere ed implementare adeguatamente un sistema di monitoraggio, al fine di verificare l’efficacia complessiva del PTPC;
- coordinare il PTPC con gli altri strumenti di programmazione, come il Piano della performance;
- approfondire e dettagliare l’analisi del contesto esterno, dando evidenza dell’impatto dei dati rilevati sul rischio corruttivo per l’organizzazione;
- mappare i processi, attraverso una descrizione delle fasi e/o delle attività dei responsabili;
- analizzare e valutare gli eventi rischiosi, mettendo in particolare risalto le cause;
- trattare il rischio prevedendo non soltanto le misure che il PNA 2013 definiva “obbligatorie”, ma anche misure specifiche, indicando i tempi, i responsabili, gli indicatori di monitoraggio ed i valori attesi;

- adottare e descrivere nel Piano soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, identificando chiaramente i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati e dei documenti;
- adeguare la parte dedicata ai contratti pubblici, alle indicazioni fornite con l'Aggiornamento 2015 al PNA;

L'Autorità richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità di attuare la misura della rotazione, soprattutto di quella "straordinaria", da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi e di prestare particolare attenzione alla verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità, così come delineata dall'ANAC nella determinazione n. 833 del 3 agosto 2016.

L'aggiornamento del PNA 2017 si sofferma anche sui rapporti tra PTPC e quelli dei documenti programmatici e di monitoraggio per la valutazione delle performance. A tal proposito valuta necessario precisare questi aspetti, determinati " *anche dalle novità normative in tema di funzioni degli OIV introdotte dal d.lgs. 97/2016 (cfr. § 4.2) e dagli stessi risultati del monitoraggio da cui risulta, come anticipato, un non sostanziale coordinamento fra i diversi strumenti di programmazione. Tale evidenza investe chiaramente la capacità delle amministrazioni di progettarli e costruirli unitariamente, sia pur preservandone le specificità. L'esigenza di coordinare e di integrare, per alcuni aspetti, il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Piano della performance, è stata sottolineata in diverse norme dal legislatore e anche da ANAC (cfr. PNA 2016 § 5.3). Sotto il profilo operativo, si è detto che certamente alcune analisi che l'amministrazione è tenuta a fare per il Piano della performance sono utili anche per il PTCP (si veda il caso dell'analisi di contesto interno laddove è richiesto un esame della struttura organizzativa o la stessa mappatura dei processi) e viceversa (il caso dell'individuazione dei responsabili delle misure e dei loro obiettivi nel PTPC è necessario sia considerato in termini di performance individuale e di struttura nel Piano delle performance)*".

7. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)

La legge 190/2012 impone l'approvazione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)*.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

Per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016). Nelle Province, attesa l'assenza di Giunta, l'adozione del PTPC debba, di norma, prevedere un doppio passaggio: l'approvazione da parte del Consiglio provinciale di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC e l'adozione da parte del Presidente, fatta salva una diversa previsione statutaria. Ne consegue che la responsabilità in caso di "omessa adozione" si configura in capo all'organo competente all'adozione finale, individuato, salvo diversa disposizione statutaria, nel Presidente (pag. 16 PNA 2016).

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal *Foia*) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli "*obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione*" che costituiscono "*contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC*".

Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC "*un valore programmatico ancora più incisivo*". Il PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

Conseguentemente, l'elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire. Decisione che è "*elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di programmazione strategico gestionale*".

Pertanto, L'ANAC, approvando la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di indirizzo di prestare "***particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione***".

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente "***la promozione di maggiori livelli di trasparenza***".

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che l'organo di indirizzo definisca "*gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione*".

Pertanto, secondo l'ANAC, già nel PNA 2016 (pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione delle Province quali:

1. il piano della performance;
2. il documento unico di programmazione (DUP).

In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 *“propone”* che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento *“vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa degli strumenti”*.

L’Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone *“di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance”*.

La Provincia di Chieti, già nell’anno 2016, ha provveduto ad inserire nel Piano Esecutivo di Gestione obiettivi volti ad assicurare attuazione a misure del piano anticorruzione e trasparenza. Con la progressiva entrata a regime dei nuovi strumenti di programmazione della contabilità finanziaria delle Province, anche il Dup recepirà i contenuti del piano.

8. Il processo di approvazione del PTPC

Come già precisato, il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

Negli enti locali, "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016). Nelle Province, attesa l'assenza di Giunta, l'adozione del PTPC debba, di norma, prevedere un doppio passaggio: l'approvazione da parte del Consiglio provinciale di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC e l'adozione da parte del Presidente, fatta salva una diversa previsione statutaria. Ne consegue che la responsabilità in caso di "omessa adozione" si configura in capo all'organo competente all'adozione finale, individuato, salvo diversa disposizione statutaria, nel Presidente (pag. 16 del PNA 2016).

In fase di elaborazione del Piano sono stati coinvolti i dirigenti dell'ente chiamati per primi a dare attuazione allo stesso. Nella fase di confronto, aperto già sulla individuazione e misurazione del rischio, la dirigenza si è dimostrata collaborativa e conscia della importanza di dare concreta attuazione alle disposizioni normative e del Piano.

E' stato altresì predisposto un avviso pubblicato sul sito istituzionale della Provincia, con invito agli stakeholder di partecipare alla fase di definitiva rielaborazione del piano, fornendo suggerimenti (avviso pubblico Prot. n. 204 del 4 gennaio 2018).

Resta prioritaria una attività di informazione e di natura culturale sui valori e la ratio della normativa de quo, da attuare con incontri mirati che siano rivolti ad amministratori e dipendenti ed aperti alla collettività tutta. Iniziative che devono prioritariamente essere finalizzate a far percepire l'impostazione non come un mero adempimento da rispettare, ma come un *modus operandi* che incide sulle quotidiane attività della Provincia e che accompagna iniziativa, istruttoria e fase decisoria di tutti i processi della Provincia.

L'adempimento della approvazione del Piano è assolto e verificabile con la sola pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, in "Amministrazione trasparente", "Altri contenuti", "Corruzione".

I piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

9. La tutela dei *whistleblower*

L'Autorità nazionale anticorruzione il 28 aprile 2015 ha approvato, dopo un periodo di “consultazione pubblica”, le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)” (determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata il 6 maggio 2015).

La tutela del *whistleblower* è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, devono assumere “concrete misure di tutela del dipendente” da specificare nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis, quest'ultimo è stato sostituito con le previsioni della recente legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

Il nuovo testo dell'art. 54 bis è il seguente:

Art. 1

«Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

- 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e' reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».

La gestione con modalità informatica della segnalazione e del procedimento è la strada scelta dal legislatore.

La norma intende proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro.

Il dipendente deve essere "in buona fede". Conseguentemente la tutela viene meno quando la segnalazione riguardi informazioni false, rese colposamente o dolosamente.

La Provincia di Chieti dovrà adoperarsi per assicurare attuazione alle disposizioni di legge in materia.

All'entrata in vigore della disposizioni attuative del Whistleblower seguirà una giornata formativa/di presentazione al personale, nel corso della quale sarà presentato al personale provinciale ed alla cittadinanza il sistema informativo di cui la Provincia dovrà dotarsi, per attivare le modalità delle segnalazioni con tutela dell'anonimato.

10. La trasparenza

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Il *“Freedom of Information Act”* del 2016 (d.lgs. numero 97/2016, già sopra richiamato) ha modificato in parte la legge *“anticorruzione”* e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del *“decreto trasparenza”*.

Persino il titolo di questa norma è stato modificato in *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la *“trasparenza della PA”* (l'azione era dell'amministrazione), mentre il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del *“cittadino”* e del suo diritto di accesso civico (l'azione è del cittadino).

E' la *libertà di accesso civico* dei cittadini l'oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto *“dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”*, attraverso:

1. **l'istituto dell'accesso civico**, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
2. **la pubblicazione** di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza dell'azione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

L'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (*Foia*) prevede:

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”

Secondo l'ANAC *“la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione”*.

Nel PNA 2016, l'Autorità ricorda che **la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.**

In conseguenza della **cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità**, ad opera del decreto legislativo 97/2016, **l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una "apposita sezione"**.

Questa dovrà contenere le soluzioni organizzative per assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati.

L'Autorità, inoltre, raccomanda alle amministrazioni di *"rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti"* (PNA 2016 pagina 24).

Il decreto 97/2016 persegue tra l'altro *"l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni"*.

Sono misure di razionalizzazione quelle introdotte all'articolo 3 del decreto 33/2016:

1. la prima consente di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale (l'ANAC ha il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva);
2. la seconda consente all'Autorità, proprio attraverso il PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione in ragione della natura dei soggetti, della dimensione organizzativa e delle attività svolte *"prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti"*, nonché per ordini e collegi professionali.

La pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente avviene a cura dai dirigenti responsabili della pubblicazione dei dati, per materia ed in base alle funzioni esercitate. Ciascun dirigente può richiedere al Responsabile del Servizio Anticorruzione e Trasparenza o direttamente alla Società O.P.S. S.p.a. tramite l'help desk, la pubblicazione dei dati di rispettiva competenza. In taluni casi, quando è copiosa la mole di dati pubblicati da un determinato settore e sono presenti al suo interno dipendenti idonei, è consentita, previa formazione di tale personale su indicazione del dirigente del Settore di riferimento, la pubblicazione diretta sul sito delle informazioni e dei dati dell'Amministrazione trasparente. In ogni caso, tutti gli accessi all'area riservata alla editazione dei contenuti del sito sono tracciati mediante credenziali ed individuabili mediante la funzione *versioning* di cui è dotato il CMS in dotazione all'Ente. Ciò, al fine di garantire la sicurezza e l'attendibilità dei dati pubblicati, ferma restando in capo a ciascun dirigente, il controllo e la responsabilità della pubblicazione dei dati di sua competenza. Nella quarta sezione del piano, si descrivono gli obblighi di trasparenza, i soggetti responsabili e le modalità organizzative del servizio.

11. Il nuovo accesso civico

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.

Secondo l'articolo 5, all'obbligo di pubblicare in “*amministrazione trasparente*” documenti, informazioni e dati corrisponde “*il diritto di chiunque*” di richiedere gli stessi documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione.

La richiesta non doveva essere necessariamente motivata e chiunque poteva avanzarla.

L'amministrazione disponeva di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmetteva al richiedente, oppure gli indicava il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente poteva ricorrere al *titolare del potere sostitutivo* (articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990).

L'accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di “*accedere*” ai documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare per previsione del decreto legislativo 33/2013.

Il decreto legislativo 97/2016 ha confermato l'istituto. Il comma 1 del rinnovato articolo 5 prevede:

“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

Quindi, il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia enormemente l'istituto:

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il *libero accesso* ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (“*ulteriore*”) rispetto a quelli da pubblicare in “*amministrazione trasparente*”.

In sostanza, l'accesso civico potenziato o generalizzato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni.

L'accesso generalizzato incontra quale unico limite “*la tutela di interessi giuridicamente rilevanti*” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

L'accesso civico e/o generalizzato, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

La domanda di accesso civico e/o generalizzato identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma **non richiede motivazione alcuna.**

Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 18 maggio 2017, è stato approvato il Regolamento per l'esercizio del Diritto di accesso civico e generalizzato della Provincia di Chieti, entrato in vigore il 10 giugno 2017.

Tutti i riferimenti e le informazioni sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente => altri contenuti => accesso civico.

Se l'istanza ha per oggetto l'accesso civico "semplice" deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Provincia. Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio della Provincia, il responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel più breve tempo possibile.

L'istanza di accesso generalizzato può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

1. all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2. all'ufficio relazioni con il pubblico;
3. ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente, è indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione "*per la riproduzione su supporti materiali*", il rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o cartaceo, in esecuzione dell'accesso civico o generalizzato è gratuito.

12. La trasparenza e le gare d'appalto : il D. LGS. 50/2016 e succ. mod. ed int.

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) ha notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22, rubricato *Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*, del decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Mentre l'articolo 29, recante *“Principi in materia di trasparenza”*, dispone:

“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”.

Invariato il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;

- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

In conclusione, gli obblighi di pubblicazione di dati, documenti, progetti etc. riguardano un così ampio raggio di competenze e di procedimenti che è auspicabile un progressivo utilizzo di sistemi informativi che consentano e favoriscano pubblicazioni in automatico.

La adeguatezza dei software gestionali, rispetto agli obblighi di pubblicazione, può contribuire in maniera sostanziale a rendere efficiente ed efficace la attività, attribuendo maggiore certezza di raggiungimento del risultato, nel minor tempo e con il minor dispendio di energie.

Ad oggi, tuttavia, nella Provincia di Chieti, gli automatismi nella pubblicazione sono circoscritti a qualche tipologia di atti, nel rispetto delle previsioni del d. lgs. 33 e ciò non facilita la attività degli operatori e dei dirigenti ai quali è demandato l'obbligo del corretto adempimento.

PARTE II

ANALISI DEL CONTESTO
Processo adozione del Piano

1. Analisi del contesto

Secondo l'Autorità nazionale anticorruzione la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa *all'analisi del contesto*, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle *specificità dell'ambiente in cui essa opera* in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace

Analisi del contesto esterno.

Le funzioni della provincia (tra proprie e conferite) abbracciano un ambito di attività estremamente vasto ed interagiscono in modo diretto con la vita dei cittadini, delle organizzazioni sociali ed istituzioni in cui si articola ed esprime la identità culturale del territorio, con l'impresa e le attività produttive in genere. Un contesto sociale in crescita e comunque dinamico (sia sotto il profilo culturale che economico-produttivo) corrisponde sempre ad una offerta di servizi della Pubblica amministrazione adeguati al livello sostenuto della domanda.

Il processo di riordino delle funzioni delle Province, unitamente ai tagli severi imposti dalle ultime manovre finanziarie, ha avuto un effetto notevole sull'Ente, la sua organizzazione, la sua capacità di rispondere alle sollecitazioni provenienti dai cittadini, dalle istituzioni, da tutti gli interlocutori interni ed esterni con i quali si trova ad interagire nello svolgimento delle proprie attività.

Si ritiene necessario ripercorrere i punti salienti di tale processo, che determina le modalità di organizzazione dell'Ente ed impatta, di conseguenza, anche sulla reale possibilità di implementare misure adeguate di prevenzione della corruzione.

L'art. 1, commi 85, 87, 89, 91, 92, 95 e 96 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. "legge Delrio"), contenente "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", dispone che:

"85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) gestione dell'edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.”;

“87 Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.”;

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.”;

“91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.”;

“92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.”;

“95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”;

“96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;
- b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
- d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.”

Il D.P.C.M. 26 settembre 2014 ha dato attuazione al disposto del precedente art. 1, comma 92, della legge n. 56/2014.

L'art. 1, commi da 421 a 428 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha disciplinato il riassetto delle dotazioni organiche delle province derivante dal riordino delle funzioni disposto dalla citata l. n. 56/2014, stabilendo che:

“421. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo.”;

“422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.”

“423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421..... (omissis)”;

“424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di

stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006. n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”;

“425. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia.”;

“426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4,

per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.”;

“427. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresì, ove necessario, all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.”;

“428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”; La L.R. 20.10.2015, n. 32, con la quale la Regione Abruzzo ha provveduto al riordino delle funzioni amministrative delle Province, ha confermato il trasferimento in capo alla Regione medesima e ai Comuni di tutte le funzioni diverse da quelle attribuite in via principale alle Province (cc.dd. “funzioni fondamentali”) dalla legge n. 56/2014.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 144, del 4.3.2016, la Regione Abruzzo ha trasferito fra l'altro a sé, con decorrenza dal 1° aprile 2016, in applicazione della predetta L.R. n. 32/2015 e degli Accordi stipulati in data 18.2.2016, le funzioni in precedenza esercitate dalle Province in materia di “Formazione Professionale”, “Risorse Idriche e Difesa del suolo” “Agricoltura”, “Tutela Ambientale” , “Energia” e “Industria, Commercio e Artigianato”, nonché disposto il trasferimento di quota parte del Personale provinciale addetto alle Funzioni generali (15% -ex art.1 comma 2 dell'Accordo siglato dall'Osservatorio Regionale in data 21/10/2015).

PROVINCIA DI CHIETI

Con la deliberazione n. 42, del 3.3.2015, il Presidente della Provincia ha provveduto a dare applicazione alla disposizione recata dall'art. 1, comma 421 della richiamata legge n. 190/2014, rideterminando la consistenza finanziaria della dotazione organica di questo ente in misura pari al 50% della spesa del personale a tempo indeterminato alla data dell'8 aprile 2014, ossia per un importo pari a € 5.639.895,97;

Il Consiglio provinciale, con deliberazione n. 22, del 12.5.2015, come modificata con successive deliberazioni nn. 65/2015 e 77/2015, ancor prima della emanazione della L.R. n. 32/2015, ha approvato il Piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale dell'ente ed ha conseguentemente ridefinito la struttura organizzativa dello stesso.

Il personale appartenente alle funzioni non fondamentali è stato inserito nel Portale "Mobilità.Gov." di cui al D.M. 14.9.2015 (c.d. "decreto Madia") e destinato al trasferimento alla Regione, unitamente alle funzioni da questa riassunte, o alla mobilità verso altre Amministrazioni, ai sensi del richiamato art. 1, comma 422 della legge n.190/2014.

Il Piano di riassetto è stato successivamente modificato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 46 del 09.08.2016, alla luce della definitiva determinazione dell'ambito delle funzioni da trasferire alla Regione - determinazione avvenuta solo a seguito della emanazione della richiamata L.R. n. 32/2015 e degli atti amministrativi di applicazione della stessa – e di un riesame delle esigenze di funzionalità dei servizi dell'ente, e nel rispetto del limite di spesa stabilito dall'art. 1, comma 422, della citata legge n. 190/2014.

La L.R. 30 agosto 2017, n. 50 *"Modifiche alla Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)* ha stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di "controllo degli impianti termici" e di "controlli della qualità del servizio di certificazione energetica". La Provincia ha, pertanto, dovuto riorganizzare ulteriormente le proprie strutture e le proprie attività, anche in relazione alla necessità di continuare ad esercitare la Verifica degli Impianti Termici, funzione che realizza mediante affidamento diretto alla propria società *in house*.

Va evidenziato come, al momento, la Provincia di Chieti continui a sostenere i costi di Servizi formalmente non più di competenza, come le funzioni in materia di Lavoro, senza ricevere i dovuti rimborsi in tempi compatibili con le proprie esigenze di bilancio.

Inoltre, con decreto presidenziale n. 192 del 22/12/2017 è stato conferito incarico ai legali dell'ente per il recupero delle somme che la Regione Abruzzo non ancora rimborsa alla provincia per le funzioni non fondamentali esercitate medio tempore, dalla emanazione della legge 56, successiva legislazione regionale, sino all'effettivo trasferimento alla Regione stessa. L'importo non rimborsato, per alcuni milioni di euro, costituisce una seria e preoccupante esposizione finanziaria per l'ente, sino a pregiudicarne la situazione di bilancio del predisponendo bilancio 2018.

Una rappresentazione, anche sintetica, dei principali dati del contesto esterno, può fornire indicazioni sul vasto campo di competenze esercitate dalla Provincia.

PROVINCIA DI CHIETI

Il contesto esterno è oggi fortemente condizionato dall'andamento generale dell'economia e dalle dinamiche sociali che ne conseguono e che già da qualche anno sono al centro dell'attenzione delle politica internazionale e nazionale.

La qualità ed adeguatezza dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione rispetto alle attese dei cittadini è di norma un indicatore importante della efficienza e anche della correttezza della azione amministrativa. Di sicuro, il processo di riorganizzazione ed efficientamento delle strutture pubbliche ed in particolare delle Province è oggi fortemente condizionato dalla progressiva ed eccessiva contrazione delle risorse umane, conseguenza delle limitazioni al turn over di personale, accompagnato da un progressivo invecchiamento della forza lavoro determinato dall'allungamento della vita lavorativa. Inoltre, le risorse economiche dei bilanci sono per lo più inadeguate rispetto ai programmi ed ai bisogni reali, mentre cresce la domanda di dematerializzazione e gestione informatica dei processi, con evidenti difficoltà di adeguamento sia delle dotazioni strumentali (che richiedono investimenti importanti per l'innovazione), che della educazione e riconversione delle risorse umane impiegate.

Di seguito, si riportano alcuni dati, spunto per una riflessione sul territorio di riferimento.

Popolazione residente anno 2017:

<u>Popolazione residente al 1° gennaio</u>			
Età	totale		
Stato civile	totale		
Tipo di indicatore demografico	popolazione al 1° gennaio		
Selezione periodo	2017		
Sesso	maschi	femmine	totale
Territorio			
Chieti	189194	199975	389169


Fonte: dati Istat

Andamento demografico quadriennio 2013-2016:

Territorio	Chieti			
Sesso	totale			
Selezione periodo	2013	2014	2015	2016
Tipo di indicatore demografico				
popolazione inizio periodo	389053	393734	392763	390962
popolazione fine periodo	393734	392763	390962	389169
numero di famiglie	167732	161999	162228	162492
numero medio di componenti per famiglia	2,34	2,42	2,4	2,39

Fonte: dati Istat

Grafico dell'andamento demografico del quinquennio 2013-2017:



Si è registrato un deciso incremento demografico negli anni 2013-2014 ed un successivo declino: agli inizi dell'anno 2017, la popolazione residente è solo lievemente più alta di quella di inizio 2013.

Popolazione scolastica

Tra le competenze riconosciute alle Province dalla L. 7 aprile 2014, n. 56, c.d. Riforma Delrio, vi sono quelle in materia di programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale e la gestione dell'edilizia scolastica. In particolare, è affidata alla Provincia la gestione degli edifici scolastici destinati agli istituti superiori di secondo grado.

Di seguito si riportano i dati, forniti dal Servizio Programmazione rete scolastica provinciale, relativi all'andamento della popolazione scolastica di competenza negli ultimi anni:

Anno scolastico 2013/2014	Classi 797	Alunni 17.057
Anno scolastico 2014/2015	Classi 807	Alunni 17.167
Anno scolastico 2015/2016	Classi 806	Alunni 17.264
Anno scolastico 2016/2017	Classi 808	Alunni 17.361


La tabella evidenzia che la popolazione scolastica degli iscritti agli istituti secondari di secondo grado della Provincia di Chieti è aumentata nel corso degli ultimi anni. Il dato è significativo, attesa la tendenza negativa dell'andamento demografico, a livello nazionale.

PROVINCIA DI CHIETI

Asse stradale provinciale

La progettazione e manutenzione della viabilità provinciale è una delle competenze rimaste in capo alle Province a seguito della riforma Delrio.

L'immagine che segue mostra i quasi 1.800 km di strade di cui la Provincia di Chieti cura la gestione:



PROVINCIA DI CHIETI

Il Servizio viabilità della Provincia di Chieti è suddiviso in 30 distretti, come di seguito riportati:

NUM	STRADA PROVINCIALE	Lungh. ml	
1	MADONNA DELLA VITTORIA	dal km. 0+000 al km. 4+959	4.959
223	Ex S.S. 656 VAL PESCARA-CHIETI	dal km. 0+000 al km. 4+800	4.800
224	Ex S.S. 656 DIR VAL PESCARA-CHIETI	dal km. 0+000 al km. 3+700	3.700
3	TRICALLE-S. MARTINO	dal km. 0+000 al km. 5+000 compreso via Colle Bello	5.000
222	Ex S.S. 649 DIR F.V. ALENTO (VIA MASCÌ)	dal km. 0+000 al km. 4+500	4.500
5	S. SALVATORE	dal km. 0+000 al km. 5+350	5.350
2	TRICALLE-FRANCAVILLA	dal km. 0+000 al km. 11+356	11.356
19	VIA DI NISIO	dal km. 0+000 al km. 7+795	7.795
7	TRAVERSA DI S. GIOVANNI TEATINO	dal km. 0+000 al km. 4+132	4.132
17	VALLE LUNGA	dal km. 0+000 al km. 4+497	4.497
SOMMANO			56.089
15	TORREVECCHIA-TORREMONTANARA	dal km. 0+000 al km. 7+150	7.150
13	CASTELFARRATO	dal km. 0+000 al km. 8+690	8.690
221	Ex S.S. 649 DI FONDO VALLE ALENTO	dal km. 1+400 al km. 14+950	13.550
27	TORRE CIARRAPICO	dal km. 0+000 al km. 6+233	6.233
16	RIPA TEATINA-TOLLO	dal km. 0+000 al km. 3+228 (primo tratto)	3.228
23	RIPA TEATINA-FRANCAVILLA	dal km. 0+000 al km. 6+760	6.760
33	CERRETO	dal km. 0+000 al km. 4+109	4.109
20	CIAVOLICH	dal km. 0+000 al km. 2+337	2.337
18	S. STEFANO	dal km. 0+000 al km. 4+361	4.361
SOMMANO			56.418
16	RIPA TEATINA-TOLLO	dal km. 3+228 al km. 13+986 (secondo tratto)	10.758
12	RIPA TEATINA-VILLAMAGNA	dal km. 0+000 al km. 2+548	2.548
214	Ex S.S. 263 DI FONDO VALLE FORO	dal km. 1+450 al km. 12+000	10.550
22	S. LUCIA	dal km. 0+000 al km. 2+810	2.810
9	CHIETI-FILETTO	dal km. 0+400 tratto comunale al km. 10+036 (primo tratto)	9.636
29	MIGLIANICO - MONTUPOLI	dal km. 0+000 al km. 5+447	5.447
35	PIANE S. PANTALEONE	dal km. 0+000 al km. 5+142	5.142
36	TRAVERSA DI GIULIANO TEATINO	dal km. 0+000 al km. 1+445	1.445
32	TOLLO-FILETTO	dal km. 0+000 al km. 8+625	8.625
SOMMANO			56.961
41	TOLLO-STAZIONE DI TOLLO	dal km. 0+000 al km. 6+384	6.384
40	PELUSI	dal km. 0+000 al km. 5+840	5.840
44	TOLLO-VILLA S. LEONARDO	dal km. 0+000 al km. 8+781	8.781

PROVINCIA DI CHIETI

50	COLOMBO	dal km. 0+000 al km. 7+000	7.000
51	CASINO MEZZANI	dal km. 0+000 al km. 6+591	6.591
55	VILLA S.NICOLA	dal km. 0+000 al km. 6+667	6.667
56	IURISCI	dal km. 0+000 al km. 3+437	3.437
58	LIDO RICCIO	dal km. 0+000 al km. 1+694	1.694
60	CRISTO RE	dal km. 0+000 al km. 0+662	662
62	S. LIBERATA-TAMARETE	dal km. 0+000 al km. 4+614	4.614
66	RIPARI DI GIOBBE	dal km. 0+000 al km. 3+693	3.693
			SOMMANO 55.363
220	Ex S.S. 614 DELLA MAIELLETTA	dal km. 0+000 Aia della Forca al km. 16+000 fine competenza	16.000
219	Ex S.S. 539 DI MANOPPELLO	dal km. 13+500 confine prov. al km. 22+409 intersezione con S.P. via Cerrani in agro di Pretoro	8.909
8	CHIETI-ROCCAMONTEPIANO	dal km. 0+000 intersez. con via per Popoli al km. 20+811 intersez. con S.P. 539 abitato di Roccamontepiano	20.811
21	SBRACCIA	dal km. 0+000 fine tratto comunale al km. 3+530 intersezione con la S.P. 8	3.530
209	Ex S.S. n° 5 RAC - TIBURTINA VALERIA (Via per Popoli)	dal km. 0+000 Teate center al km. 4+800 inizio tratto comunale	4.800
25	REGINALDO	dal km. 0+000 intersezione S.P.8 al km. 1+228 intersezione via comunale	1.228
			SOMMANO 55.278
38	CANOSA - ORSOGNA		13.530
39	TOLLO - ARIELLI		10.523
42	CANOSA - STAZIONE DI CRECCHIO		7.440
45	VILLA TUCCI		7.295
47	LA PESCARESE		7.062
32	TOLLO - FILETTO		5.662
52	SAN ROMANO		2.537
9	CHIETI - FILETTO	da SR 263 a bivio Calvario	10.000
			SOMMANO 64.049
4	FILIPPONE		1.387
10	FEUDO DI BUCCHIANICO		3.618
11	ICONICELLA DI BUCCHIANICO		3.831
24	TRAVERSA DI VACRI		1.573
26	VACRI - FILETTO		9.143
28	VACRI - SEMIVICOLI		3.877
30	COLLI FARA		4.733
31	PIANA GRANDE		2.736
34	CALCARE - DENDALO		4.725
14	EX SS N. 81	da Chieti a bivio S.P. Calcarea - Dendalo	13.100
214	Ex S.R. 263 DI VAL DI FORO E BOCCA DI VALLE	Ari - Rotatoria Fara F.P.	9.400
			SOMMANO 58.123
214	Ex S.R. 263 DI VAL DI FORO E BOCCA DI VALLE	Rotatoria Fara F.P. - Bocca di Valle	12.600

PROVINCIA DI CHIETI

9	CHIETI - FILETTO		7.031
43	CERRANI		2.757
46	TRAVERSA DI SAN MARTINO S.M.		1.120
210	S.R. 81 dir PICENO APRUTINA		4.000
14	EX SS N. 81	da S.P. Calcare - Dendalo - Guardiagrele	6.900
215	Ex S.R. 363 DI GUARDIAGRELE		6.300
67	CIRCONVALLAZIONE DI GUARDIAGRELE		752
68	PIANA DELLE MELE		4.000
37	FONDO VALLE DENDALO		8.346
54	TRAVERSA DI RAPINO		824
219	Ex S.S. 539 DI MANOPPELLO		3.191
			SOMMANO 57.821
211	Ex S.S. 84 FRENTANA	Corpi Santi-Lama	2.560
109	TRAVERSA DI CIVITELLA M.R.		3.429
78	TRAVERSA DI PENNAPIEDIMONTE		310
214	S.S. 263 DI VAL DI FORO E BOCCA DI VALLE	Palombaro-Bocca di Valle	12.685
214	S.S. 263 DI VAL DI FORO E BOCCA DI VALLE	Palombaro-Corpi Santi	16.100
76	ASCIGNO - CAPO POSTA		9.510
95	CASOLI - FARA SAN MARTINO		6.797
102	CIPOLLARO - LAGO S. ANGELO		1.658
211	S.S. 84 FRENTANA	Bivio Corpi Santi - Bivio S.C. Le Macchie: dal Km. 32+200 al Km. 40+050	7.750
99	CASTELLARSO		1.902
			SOMMANO 62.701
211	Ex S.S. 84 FRENTANA	Lama-Palena bivio S.C.	8.940
125	LAMA DEI PELIGNI - TARANTA - LETTOPALENA		10.466
107	PELIGNA		10.653
143	VARIANTE DI PALENA		1.753
141	GUADO DI COCCIA		6.094
158	GUADO DELLA PUTTA		3.199
211	Ex S.S. 84 FRENTANA	Palena-Staz. di Palena	13.200
164	QUADRI - STAZIONE DI PALENA	Macchia Gravara-ex SS 84	11.650
			SOMMANO 65.955
44	TOLLO - VILLA SAN LEONARDO	(Tratto: S.P.ex S.S.538 - S.P. n.63)	3.275
59	COSTE DI CHIETI		2.445
61	STAZIONE CALDARI - LANCIANO	(tratto: S.P.n.72 - S.P. ex S.S.538)	14.857
63	CALDARI - S.DONATO		6.822
65	CIRCONVALLAZIONE VILLA CALDARI		1.260
69	TRAVERSA DI VILLA ROGATTI		1.820

PROVINCIA DI CHIETI

64	ORSOGNA - LANCIANO	(tratt: c.a.Orsogna - S.P.n.72)	7.781
70	SAN VITO - VILLA SAN LEONARDO	(tratto : S.P.n.74 - S.P.n.63)	4.678
218	Ex S.S. 538 MARRUCINA	(S.P.n.44 - Piazza Orsogna)	17.100
			SOMMANO 60.038
77	MURATA		2.250
74	S.APOLLINARE - -GUASTAMEROLI		2.884
75	FELTRINO		3.651
79	CASTELLANA		2.358
80	TRAVERSA DI TREGLIO		2.150
81	SAN VITO - FOSSACESIA	(Tratto : S.P. ex S.S.84 - S.P.n.91)	11.035
82	SAN VITO - LANCIANO		6.030
70	SAN VITO - VILLA SAN LEONARDO	(tratto S.P.ex S.S.84-S.P.n.74)	4.695
83	VERI'		3.660
84	FRENTANA	(S.P.ex S.S.524 - S.S.16)	13.200
87	STERPARO		3.537
91	SAN GIACOMO		4.950
			SOMMANO 60.400
73	TRASTULLI - VALLE PADULA	(Tratto: S.P.n.64 - S.p. ex S.S.84)	4.449
61	STAZIONE CALDARI - LANCIANO	(tratto: S.P.n.72 - c.a. Lanciano)	2.871
211	Ex S.S. 84 FRENTANA	(Tratto: S.P. n.84 - S.P. ex S.S.524)	4.400
64	ORSOGNA - LANCIANO		4.641
72	SANT'AMATO		4.349
103	PIANO FAVARO		3.020
106	SAN GIOVANNI IN VENERE		2.815
81	SAN VITO - FOSSACESIA	(S.P. n.91 - S.P.ex S.S.524)	6.855
93	TRAVERSA DI ROCCA SAN GIOVANNI		4.436
90	SCORCIOSA		1.943
86	VILLA STANAZZO		4.150
96	VALLEVO'		4.467
94	PERILLI		605
217	Ex S.S. 524 LANCIANO - FOSSACESIA		11.800
			SOMMANO 60.801
92	VARIANTE DI VILLA ELCE		2.154
89	VILLA ELCE - S.ONOFRIO		6.188
100	PEDEMONTANA	(tratto: S.S.16 - S.P.n.111)	14.804
101	CORNICE		3.325
105	FOSSACESIA - ZA' MENCA	(tratto: S.p.ex S.S.524 - S.P.n.100)	4.212
108	MEDIANA		2.256

PROVINCIA DI CHIETI

112	LUNGOMARE DI FOSSACESIA		2.498
119	SANGRITANA	(tratto S.P.n.97 - S.P.n.116)	6.393
88	SERRE		7.290
97	BONIFICA DI MOZZAGROGNA		7.426
98	FATTORE		4.390
			SOMMANO 60.936
71	SAN DOMENICO - SANT'EUSANIO		8.194
73	TRASTULLI - VALLE PADULA	(S.P.ex S.S.84-S.P.ex S.S.84)	4.561
85	PIANIBBIE		9.149
211	EX S.S.84 FRENTANA	(tratto: S.P.n.84-Fine strada/Selva)	15.100
84	COTTI - LENTESCA		7.323
215	EX S.S.363 DI GUARDIAGRELE		11.600
218	EX S.S. 538 MARRUCINA	(tratto: Piazza Orsogna - S.P.ex S.S.363)	4.155
			SOMMANO 60.082
100	PEDEMONTANA	tratto: sp 111 "Ponte Nuovo del Sangro" - quadrivio ex SS 84 loc. Guarenna	5.802
105	FOSSACESIA - ZA MENGA	tratto: rotonda SP 100 "Pedemontana" - SP 119 "Sangritana"	2.588
111	PONTE NUOVO DEL SANGRO		2.314
114	ATESSA - VALLE		7.429
116	MONTE MARCONE		3.760
117	TRAVERSA DI PAGLIETA		3.668
118	ZA MENGA - PAGLIETA		4.190
119	SANGRITANA	tratto: SS 16 "Adriatica" - SP 97 "Bonifica di Mozzagrogna"	8.110
119	SANGRITANA	tratto: SP 116 "Montemarcone" - SP 113 "Selva di Altino - Piane d'Archi"	6.257
122	COLLE LIPPA		4.475
124	SANT'AMICO		3.088
127	PAGLIETA - ATESSA		9.656
228	VARIANTE DI ATESSA VALLE		1.635
			SOMMANO 62.972
100	PEDEMONTANA	tratto: quadrivio ex SS 84 loc. Guarenna - SS 84 (loc. Stazione di Casoli)	5.677
104	STAZIONE DI CASOLI		153
110	TORRICELLA - ALTINO	tratto: SP 133 "Torricella - Villa Santa Maria" (loc. Collezingaro) - Altino	17.313
113	SELVA DI ALTINO - PIANE D'ARCHI		1.634
128	MONTE S. GIULIANO		4.748
129	ROCCASCALEGNA - FONDO VALLE SANGRO		4.850
133	TORRICELLA - VILLA SANTA MARIA	tratto: SP 110 "Torricella - Altino" (loc. Collezingaro) - SP 159	14.020
135	PENNADOMO - FONDO VALLE SANGRO	"Variante di Villa Santa Maria"	3.977
			SOMMANO 52.372
107	PELIGNA	tratto: SP 136 "Traversa di Colledimacine" - Casoli (Campo Sportivo)	27.646

PROVINCIA DI CHIETI

110	TORRICELLA - ALTINO	tratto: centro abitato di Torricella (rotonda) - SP 133 "Torricella - Villa Santa Maria"	4.781
132	TORRICELLA - FALLO	tratto: sp 107 Peligna - Centro abitato di Montenerodomo (bivio per Selvoni)	7.000
136	TRAVERSA DI COLLEDIMACINE		1.860
137	JUVANUM		883
140	FONTANA DI MONTENERODOMO		1.209
211	EX SS 84 FRENTANA	<u>tratto: km 40+050 bivio per loc. Le Macchie di Gessopalena - Casoli</u>	10.293
			SOMMANO 53.672
119	SANGRITANA	tratto: SP 132 "Torricella - Fallo" (svincolo Fallo SS 652) - SP 164 centro abitato di Quadri	1.350
132	TORRICELLA - FALLO	tratto: Centro abitato di Montenerodomo (Bivio per Selvoni) - SP 119 Sangritana (svincolo Fallo ss652)	15.210
161	TRAVERSA DI CIVITALUPARELLA		499
164	QUADRI - STAZIONE DI PALENA	tratto: SP 225 "Sangritana 2^" c.a. di Quadri - SP 166 Valle del Sole (Loc. Macchia Gravare)	18.119
166	VALLE DEL SOLE		6.846
172	LAGHETTO DI SANT'ANTONIO		1.714
225	EX SS 558 SANGRITANA 2^	tratto: SP 164 centro abitato di Quadri - SP 119 "Sangritana" (loc. stazione di Civitaluparella)	2.662
226	GAMBERALE - GAMBERALE STAZIONE		10.700
			SOMMANO 57.100
119	SANGRITANA	tratto: bivio per Colledimezzo (ex SS 364) - SP 132 "Torricella-Fallo (svincolo SS 652)	12.518
133	TORRICELLA - VILLA SANTA MARIA	tratto: Sp 159 "Variante di Villa Santa Maria" - SP 119 "Sangritana"	2.231
147	VILLA SANTA MARIA - MONTEBELLO		7.960
155	COLLEDIMEZZO - BORRELLO	trattp: Roio del Sangro - SP ex SS 558 "Sangritana 2^"	15.972
156	TRAVERSA DI MONTELAPIANO		2.455
159	VARIANTE DI VILLA SANTA MARIA		487
169	GIULIOPOLI		7.023
180	ROSELLO-GUADO DI LISCIA		6.302
225	EX SS 558 SANGRITANA 2^	<u>tratto: confine Provincia di Isernia - SP 164 centro abitato di Quadri</u>	1.800
			SOMMANO 56.748
121	TRAVERSA DI TORINO DI SANGRO		4.212
123	QUARTICELLI		3.626
126	S. TOMMASO		5.200
130	TORINO DI SANGRO - CASALBORDINO		5.055
131	TRAVERSA DI VILLALFONSINA		1.142
149	MIRACOLI		3.092
154	FONDO VALLE SINELLO 1	(dalla S.S. 16 al Km. 8+994)	8.994
157	S. LORENZO		9.299
160	STAZIONE DI CASALBORDINO		150
168	RAIMONDI		3.170
216	Ex S.S. 364 DI ATESSA	(tratto dalla S.S. 16 all'incrocio con la S.P. 139)	11.500
170	PUNTA PENNA		2.371

PROVINCIA DI CHIETI

171	VIGNOLA		2.314
			SOMMANO 60.125
139	CUPELLO - SCERNI	(dalla S.P. 174 LUCI al Km. 2+060 fino a Scerni)	17.940
144	POLLUTRI - SCERNI		4.115
146	QUERCIA NERA		10.002
148	CASALBORDINO - POLLUTRI		3.549
151	SCUOLA AGRARIA DI SCERNI		7.180
216	Ex S.S. 364 DI ATESSA	(dal Km. 11+500 al Km. 26+350)	14.850
			SOMMANO 57.636
139	CUPELLO - SCERNI	(dalla Ex S.S. Istonia fino alla S.P. 174 LUCI)	2.060
174	LUCI		4.339
178	CUPELLO - MONTALFANO		6.748
181	VASTO - SAN SALVO		6.840
182	POLERCIA		6.810
189	MONTALFANO		4.962
194	BUONANOTTE		2.200
197	SAN SALVO - AUTOSTRADA A 14		2.960
199	SAN SALVO - PONTE TRIGNO		2.975
201	Ex FONDO VALLE TRIGNO		4.388
212	Ex S.S. 86 ISTONIA	(dal Km. 122+00 al Km. 136+200)	14.200
212	Ex S.S. 86 ISTONIA (TRAVERSA DI VASTO)	(dal Km. 138+300 al Km. 139+800)	1.500
			SOMMANO 59.982
184	FONDO VALLE TRESTE	(dalla SS. 650 Km. 0+000 al Km. 8+379)	8.379
185	PALMOLI - FONDO VALLE TRESTE		4.707
187	TRIGNINA	2° tratto dal Km. 0+000 al Km. 28+045	28.045
188	TRAVERSA DI LENTELLA		1.150
190	TRAVERSA DI PALMOLI		2.300
191	TRAVERSA DI FRESAGRAN DINARA		1.690
195	TRAVERSA DI TUFILLO		5.061
196	VARIANTE PER TUFILO		481
207	PALMOLI - DOGLIOLA - S.S. n° 650		8.200
			SOMMANO 60.013
187	TRIGNINA	3° tratto dal Km. 28+045 al Km. 35+302	7.257
192	PALMOLI - FONDO VALLE TRIGNO		9.695
202	TORREBRUNA - FONDO VALLE TRIGNO		12.525
203	CELENZA SUL TRIGNO - FONDO VALLE TRIGNO		7.723
204	TRAVERSA DI CELENZA SUL TRIGNO		3.743
212	Ex S.S. 86 ISTONIA	(dal Km. 78+500 al Km. 98+350)	19.850

PROVINCIA DI CHIETI

SOMMANO 60.793			
150	FONDO VALLE SINELLO 2	S.P. 146 "Cupello - Scerni" - S.P. 138 Carpineto S. - Atessa"	14.907
165	TRAVERSA DI GISSI	Innesto ex SS. 86 - Innesto F.V. Sinello 2	9.273
167	PONTE FOCE - GISSI	Innesto F.V. Sinello 2 - Innesto Traversa di Gissi	4.169
175	TRAVERSA DI SAN BUONO	Innesto ex SS. 86 - Innesto F.V. Sinello 2	5.915
176	TRAVERSA DI FURCI	Innesto Piazza - innesto ex SS. 86	463
184	FONDO VALLE TRESTE	innesto Palmoli - Fv Treste	16.044
212	Ex S.S. 86 ISONIA		14.050
SOMMANO 64.821			
115	PERANO - TORNARECCIO	Innesto S.P. Sangritana - Innesto S.P. 212 Ex 364	15.450
138	CARPINETO SINELLO. - ATESSA	Innesto F.V. Sinello 2 - Innesto S.P. 212 Ex 364	17.343
150	FONDO VALLE SINELLO 2	Innesto S.P. "Carpineto S - Atessa" - Innesto S.P. 212 Ex 364	13.361
153	TRAVERSA DI CASALANGUIDA	Innesto S.P. 138 al km 7+070 - Innesto S.P. 138 al km 7+613	1.782
216	Ex SS. 364 DI ATESSA		12.000
SOMMANO 59.936			
119	SANGRITANA	Innesto Bivio Piane d'Archi - Innesto S.P. 212 Ex SS. 364	17.818
120	TRAVERSA DI ARCHI	Innesto S.P. Sangritana - Innesto S.P. Perano - Tornareccio	4.363
142	SAMBUCETO DI BOMBA	Centro abitato di Sambuceto di Bomba	963
152	CASTIGLIONE M.M. - CROCETTA DI COLLEDIMEZZO	Innesto S.P. Traversa di Montazzoli - Innesto S.P. 212 Ex SS. 364	9.327
155	COLLEDIMEZZO - BORRELLO	Innesto S.P. 212 Ex Ss. 364 - Roio del Sangro	12.717
173	TRAVERSA DI MONTAZZOLI	Innesto S.P. 152 Castiglione M.M. - Crocetta di Colledimezzo - Montazzoli	1.610
216	Ex SS. 364 DI ATESSA	Innesto S.P. 152	6.200
227	BOMBA - LAGO S.S. 652 "F.V. SANGRO" SVINCOLO DI COLLEDIMEZZO		1.000
SOMMANO 53.998			
162	CARPINETO SINELLO. - CASTIGLIONE M.M.	Innesto S.P. 150 "F.V. Sinello 2" - innesto 216 SS. Ex 86	32.437
163	TRAVERSA DI GUILMI	Innesto S.P. 162 Carpineto - Castiglione M.M. - Guilmi	3.360
179	TRAVERSA DI ROCCASPINALVETI	Innesto S.P. 162 Carpineto S. - Castiglione M.M. - Roccaspinalveti	3.276
183	TRAVERSA DI LISCIA	Innesto 216 Ex SS 86 - Liscia	3.350
184	FONDO VALLE TRESTE	Innesto S.P. 185 "Palmoli - F.V. Treste - Innesto S.P. 216 Ex SS 86	5.618
186	PONTE TRESTE - PONTE RIO TORTO	Innesto S.P. 216 Ex SS 86 - Innesto S.P. 162 "Castiglione M.M. - Carpineto S"	2.809
212	Ex S.S. 86 ISONIA		19.850
213	Ex SS. 86 VAR - ISONIA		2.650
SOMMANO 73.350			
152	CASTIGLIONE M.M. - CROCETTA DI COLLEDIMEZZO	Innesto S.P. 212 ex SS. 86 - innesto S.P. 173 Traversa di Montazzoli	9.608
198	CASTIGLIONE M.M. - CASTELGUIDONE	Innesto S.P. 212 ex SS. 86 - Regione Molise	21.163
205	MONTE PIZZUTO	Innesto S.P. 198 "Castiglione - Castelguidone" - Innesto S.P. 212 Ex SS 86	4.424
206	TEMPLI ITALICI	Innesto S.P. 198 "Castiglione - Castelguidone" - S.S. 650 "F.V. Trigno"	12.350

PROVINCIA DI CHIETI

212	Ex S.S. 86 ISONIA	13.616
		SOMMANO 61.161
TOTALE Km		1.724.901

La delittuosità nel territorio regionale

La situazione endogena è altresì condizionata, in modo determinante, dallo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

I dati che si sintetizzano sono ripresi dalla relazione del Ministero dell'Interno, presentata a il 4 gennaio 2017 e relativa all'Attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata rintracciabile su:

<http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&>

Sulla regione Abruzzo, la relazione riporta quanto segue:

“In Abruzzo non si registra il radicamento di organizzazioni criminali di tipo mafioso. L'attività investigativa ha, tuttavia, permesso di documentare l'operatività, lungo la fascia costiera, di soggetti legati a gruppi della Criminalità organizzata pugliese o riconducibili a clan della Camorra nella zona meridionale della provincia di L'Aquila. È stato comprovato anche l'interesse di elementi legati a famiglie mafiose siciliane nel reinvestimento, con il concorso di imprenditori locali, di capitali illeciti nei settori commerciale ed immobiliare. Si evidenzia, inoltre, l'attivismo di soggetti di origine calabrese, alcuni dei quali collegati a cosche della 'Ndrangheta, sia nel traffico di stupefacenti, gestito in collaborazione con pregiudicati del luogo, sia nel reimpiego dei proventi illeciti, attraverso la partecipazione in imprese operanti nel settore dell'edilizia. Con riguardo a quest'ultimo profilo, si segnala come sia ancora operativo l'organismo interforze costituito a livello centrale (G.I.C.E.R.) con il precipuo compito di prevenire tentativi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali di tipo mafioso. Famiglie di etnia rom, ormai insediate stabilmente lungo le fasce costiere pescaresi e teramana, risultano dedite alla consumazione di delitti contro il patrimonio, ma anche alla gestione del gioco d'azzardo e delle corse clandestine di cavalli, alle truffe, alle estorsioni, al traffico di droga; a tali attività si associa il reimpiego dei proventi illeciti nell'acquisto di esercizi commerciali, di immobili o in attività di natura usuraria. I gruppi “Di Rocco”, “Spinelli” e “Morelli” sono maggiormente attivi nel settore del narcotraffico, nel quale si evidenziano rapporti con qualificati clan della Camorra e con sodalizi e soggetti di origine calabrese finalizzati all'approvvigionamento di cocaina ed hashish. Per quanto concerne la criminalità di matrice etnica, accanto alla ormai stabile e prevalente presenza di gruppi slavo-albanesi, articolati in bande a forte connotazione familiare, si registra quella di sodalizi nordafricani, nigeriani e sudamericani, i cui interessi criminali spaziano dai delitti contro il patrimonio al traffico di stupefacenti, dal favoreggiamento dell'immigrazione clandestina alla tratta di giovani donne finalizzata al loro sfruttamento sessuale. Sodalizi romeni appaiono capaci di gestire la tratta degli esseri umani sia autonomamente che in sinergia con altre matrici etniche, soprattutto albanesi. Nell'hinterland pescare e teramano si registra, altresì, la presenza di cinesi, dediti allo sfruttamento della prostituzione e della manodopera clandestina di connazionali nonché ad attività estorsive. Con riguardo agli illeciti ambientali, si segnala l'utilizzazione delle cave nella Marsica, divenute sito elettivo di discarica, e possibile oggetto di interesse anche da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso in particolare di matrice campana. Per quanto riguarda i reati predatori, nel 2015, risultano in diminuzione, rispetto all'anno precedente, le rapine in banca e agli uffici postali nonché i furti. Fanno registrare, invece, un incremento le rapine nella pubblica via e i furti presso esercizi commerciali. L'attività di contrasto ai reati concernenti gli stupefacenti nel 2015 ha fatto registrare, nella regione, rispetto all'anno precedente, una diminuzione del numero delle operazioni antidroga e della quantità di sostanze stupefacenti sequestrate.”

Sulla provincia di Chieti, la relazione riporta quanto segue:

“La situazione della provincia non presenta particolari criticità. Tuttavia, la posizione geografica e la facilità di collegamenti stradali e ferroviari con la Puglia e la Campania agevolano la penetrazione di consorterie criminali delle vicine regioni. L'attività investigativa ha nel passato permesso di disarticolare un sodalizio criminale di matrice camorristica, attivo sul litorale della provincia di Chieti e facente capo a Lorenzo Cozzolino, elemento apicale di una fazione scissionista del clan “Vollaro” di Portici (NA), trasferitosi in Abruzzo unitamente alla sua famiglia. Soggetti provenienti dalla vicina Puglia risultano dediti al traffico e allo spaccio di sostanze, soprattutto nella zona del vastese.”

PROVINCIA DI CHIETI

D'altra parte, gli scali portuali di Vasto ed Ortona (CH) costituiscono snodi alternativi alle rotte dei traffici di stupefacenti e della tratta di esseri umani, grazie anche all'intensità dei collegamenti con i Paesi posti sull'altra sponda dell'Adriatico, naturale sbocco dei Balcani occidentali.

È stata, al riguardo, già comprovata l'esistenza di una sinergia criminale tra soggetti albanesi, bosniaci, kosovari e famiglie rom stanziati nelle province di Chieti e Pescara.

I principali sodalizi criminali attivi sul territorio possono essere ricondotti alle famiglie rom "Insolia", "Di Biase", "Pasqualone", nonché ai "Bevilacqua", ai "Di Rocco", ai "Ciarelli" e agli "Spinelli".

Con specifico riguardo alla criminalità etnica, si segnala come la provincia rappresenti una piazza di stoccaggio e spaccio per albanesi e romeni.


Mentre gli albanesi risultano attivi anche nello sfruttamento della prostituzione, i romeni si segnalano per la consumazione di reati contro il patrimonio.

Usura, truffe e furti in abitazione sono perpetrati anche da nomadi stanziali nel territorio o risultano legati al "pendolarismo" criminale da parte di elementi provenienti dalle regioni limitrofe.

Lo sfruttamento della prostituzione è appannaggio anche di cittadini cinesi.

Per quanto riguarda i reati predatori, nel 2015, risultano in diminuzione, rispetto all'anno precedente, i furti e le rapine in banca. Si registra, invece, un incremento per le rapine in pubblica via."

È interessante esaminare anche la percezione del fenomeno criminale nel nostro territorio: nel 2016 sono il 38,9 per cento le famiglie italiane che indicano il rischio di criminalità come un problema presente nella zona in cui abitano (Vedi figura), valore in incremento rispetto al 2014, quando erano il 30,0 per cento.



Rischio di criminalità percepito Famiglie per giudizio su rischio di criminalità nella zona in cui abitano per regione
Tratto dall'Annuario Statistico Italiano 2017

Anno 2016 Italia Fonte: Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità - Servizio statistica

L'Abruzzo si colloca, pertanto, 11^a regione in Italia per livello di rischio criminalità, percepito dalle famiglie.

Di seguito la tabella dei delitti denunciati nel 2015 dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria:

PROVINCIA DI CHIETI

Tavola 6.11 Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria per tipo e regione del commesso delitto (a)
Anno 2015

ANNI REGIONI	Tipo di delitto											
	Totale	Omicidi volontari consumati (b)	Omicidi tentati	Lesioni dolose	Violenze sessuali	Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione	Furti	Rapine	Estorsioni	Truffe e frodi informatiche	Ricostruzione	Normativa sugli stupefacenti
2011	2.763.012	550	1.401	68.500	4.817	1.505	1.480.205	40.549	6.099	105.692	23.773	34.034
2012	2.818.834	528	1.327	69.527	4.889	1.306	1.520.623	42.631	6.478	116.767	25.080	33.852
2013	2.892.155	502	1.222	66.317	4.488	1.170	1.554.777	43.754	6.884	140.614	25.275	33.578
2014	2.812.936	475	1.250	66.178	4.257	1.100	1.573.213	39.236	8.222	133.261	24.935	33.246
2015 - PER REGIONE												
VALORI ASSOLUTI												
Piemonte	227.047	21	66	4.820	265	84	117.370	2.828	667	12.069	1.426	1.951
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	4.372	1	1	151	5	2	1.791	9	17	370	29	55
Liguria	85.366	10	33	1.834	158	30	42.848	736	290	5.077	1.077	1.158
Lombardia	505.648	65	148	10.290	814	166	291.725	6.434	1.336	23.497	3.277	5.384
Trentino-Alto Adige/Südtirol	36.169	5	14	1.060	75	13	18.533	222	144	2.411	261	538
Bolzano/Bozen	17.265	2	7	628	45	8	8.777	110	82	1.101	144	289
Trento	18.860	3	7	432	30	6	9.754	112	61	1.308	115	247
Veneto	183.753	16	46	4.409	248	61	103.289	1.410	490	10.619	1.519	2.020
Friuli-Venezia Giulia	38.805	9	14	967	88	29	19.295	237	142	3.327	299	433
Emilia-Romagna	252.079	22	82	5.163	381	110	152.488	2.406	791	11.640	1.896	2.262
Toscana	183.099	18	54	4.101	284	50	104.316	1.621	706	8.924	1.787	2.371
Umbria	32.818	8	12	866	53	17	18.510	236	167	1.975	296	451
Marche	53.340	4	16	1.427	80	36	28.323	356	223	3.148	586	809
Lazio	308.399	36	142	6.187	399	92	185.903	3.940	916	14.215	2.790	5.251
Abruzzo	49.656	6	24	1.485	78	11	25.324	374	220	3.129	405	603
Molise	9.090	1	6	288	32	3	3.577	44	55	965	100	108
Campania	227.740	107	144	6.794	277	96	112.294	7.490	1.277	17.388	2.467	2.859
Puglia	164.902	31	107	4.405	223	41	89.317	2.598	805	7.761	1.753	2.069
Basilicata	14.961	1	17	598	27	4	4.669	53	85	1.152	147	227
Calabria	64.315	37	87	2.000	107	40	24.928	474	366	4.054	599	932
Sicilia	193.778	52	145	5.675	297	86	100.195	3.289	897	9.767	1.758	2.328
Sardegna	51.912	19	45	1.522	109	16	20.832	311	245	3.622	576	806
Nord-ovest	822.433	97	248	17.095	1.242	282	453.734	10.007	2.310	41.013	5.809	8.548
Nord-est	510.806	52	156	11.699	792	213	293.605	4.275	1.567	27.897	3.975	5.263
Centro	577.656	66	224	12.581	816	195	335.662	6.153	2.012	28.262	5.469	8.882
Sud	530.664	183	385	15.570	744	195	260.109	11.033	2.908	34.449	5.471	6.796
Isole	245.690	71	190	7.197	406	102	121.027	3.600	1.142	13.389	2.334	3.134
ITALIA	2.687.249	469	1.203	64.042	4.000	987	1.463.527	35.068	9.839	146.010	23.048	32.615
VALORI PER 100.000 ABITANTI												
Piemonte	5.143,4	0,5	1,5	109,2	6,0	1,9	2.668,8	64,1	15,1	273,4	32,3	44,2
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	3.420,6	0,8	0,8	118,1	3,9	1,6	1.401,3	7,0	13,3	289,5	22,7	43,0
Liguria	5.412,6	0,6	2,1	116,3	10,0	1,9	2.716,8	46,7	18,4	321,9	68,3	73,4
Lombardia	5.053,7	0,6	1,5	102,8	8,1	1,7	2.915,7	64,3	13,4	234,8	32,8	53,8
Trentino-Alto Adige/Südtirol	3.420,2	0,5	1,3	100,2	7,1	1,2	1.752,5	21,0	13,6	228,0	24,7	50,9
Bolzano/Bozen	3.322,1	0,4	1,3	120,8	8,7	1,2	1.688,8	21,2	15,8	211,9	27,7	55,6
Trento	3.506,8	0,6	1,3	80,3	5,6	1,1	1.813,6	20,8	11,3	243,2	21,4	45,9
Veneto	3.733,8	0,3	0,9	89,6	5,0	1,2	2.098,8	28,7	10,0	213,7	30,9	41,0
Friuli-Venezia Giulia	3.169,9	0,7	1,1	79,0	7,2	2,4	1.576,2	19,4	11,6	271,8	24,4	35,4
Emilia-Romagna	5.665,6	0,5	1,8	116,0	8,6	2,5	3.427,2	54,1	17,8	261,6	42,6	50,8
Toscana	4.884,6	0,5	1,4	109,4	7,6	1,3	2.782,9	43,2	18,8	238,1	47,7	63,3
Umbria	3.675,1	0,9	1,3	97,0	5,9	1,9	1.848,9	26,4	18,7	221,2	33,1	50,5
Marche	3.447,4	0,3	1,0	92,2	5,2	2,3	1.830,5	23,0	14,4	203,5	37,9	52,3
Lazio	5.235,6	0,6	2,4	105,0	6,8	1,6	3.156,0	66,9	15,6	241,3	47,4	89,1
Abruzzo	3.736,2	0,5	1,8	111,7	5,9	0,8	1.905,4	28,1	16,6	235,4	30,5	45,4
Molise	2.907,1	0,3	1,9	92,1	10,2	1,0	1.144,0	14,1	17,6	308,6	32,0	34,5
Campania	3.888,9	1,8	2,5	116,0	4,7	1,6	1.917,5	127,9	21,8	296,9	42,1	48,8
Puglia	4.038,1	0,8	2,6	107,9	5,5	1,0	2.187,2	63,6	19,7	190,1	42,9	50,7
Basilicata	2.601,2	0,2	3,0	104,0	4,7	0,7	811,8	9,2	14,8	200,3	25,6	39,5
Calabria	3.258,8	1,9	4,4	101,3	5,4	2,0	1.263,1	24,0	18,5	205,4	30,4	47,2
Sicilia	3.812,1	1,0	2,9	111,6	5,8	1,7	1.971,1	64,7	17,6	192,1	34,6	45,8
Sardegna	3.125,9	1,1	2,7	91,6	6,6	1,0	1.254,4	18,7	14,8	218,1	34,7	48,5
Nord-ovest	5.100,4	0,6	1,5	106,0	7,7	1,7	2.813,9	62,1	14,3	254,3	36,0	53,0
Nord-est	4.383,7	0,4	1,3	99,5	6,8	1,8	2.519,7	36,7	13,4	239,4	34,1	45,1
Centro	4.782,2	0,5	1,9	104,2	6,8	1,6	2.773,8	60,9	16,7	234,0	45,2	73,5
Sud	3.755,5	1,3	2,7	110,2	5,3	1,4	1.840,8	78,1	19,9	243,8	38,7	48,1
Isole	3.643,2	1,1	2,8	106,7	6,0	1,5	1.794,6	53,4	16,9	198,5	34,6	46,5
ITALIA	4.424,9	0,8	2,0	105,5	6,6	1,6	2.409,9	57,7	16,2	238,8	38,0	53,7

Fonte: Ministero dell'Interno; Istat, Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria (E)

(a) La somma dei delitti distinti per regione e per ripartizione può non coincidere con il totale Italia, a causa della mancata precisazione, per alcuni delitti, del luogo ove sono stati commessi: analoga considerazione è valida per le province autonome del Trentino-Alto Adige/Südtirol e il totale regionale.

(b) Nell'anno 2013 non sono conteggiate le 388 morti dovute al naufragio avvenuto il 3 ottobre in prossimità di Lampedusa.

L'Abruzzo si conferma una regione nella quale l'incidenza dei delitti si colloca in posizione media nel panorama nazionale.

Di seguito i detenuti presenti in Italia nel 2016, per regione.

PROVINCIA DI CHIETI

Tavola 6.17 Detenuti presenti, stranieri, tossicodipendenti e lavoratori al 31 dicembre per sesso e regione di detenzione, capienza delle strutture penitenziarie per adulti per regione Anno 2016

ANNI REGIONI	Detenuti presenti		Di cui:										Indice di affollamento (c)
	Totale	Di cui: Femmine (%)	Stranieri		Tossicodipendenti		Totale		Lavoranti				
			Totale	Di cui: Femmine (%)	Totale	Di cui: Femmine (%)	Valori assoluti	In % sul totale dei detenuti presenti	Femmine (%)	Stranieri (%)	Di cui: Lavoranti non alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria (%) (a)	Lavoranti all'esterno dell'istituto (%) (b)	
2012	65.701	4,3	23.492	4,8	15.663	3,5	13.808	21,0	6,0	36,6	16,3	12,5	139,7
2013	62.536	4,3	21.854	4,9	14.879	3,1	14.546	23,3	6,2	36,9	15,7	14,2	131,1
2014	63.623	4,3	17.462	5,0	13.205	2,9	14.550	27,1	6,1	35,2	16,0	12,6	108,0
2015	62.164	4,0	17.340	4,6	13.465	3,7	15.524	29,8	5,6	34,7	15,4	13,6	105,2
2016 - PER REGIONE													
Piemonte	3.843	3,4	1.739	3,3	739	2,6	1.199	31,2	3,9	47,7	18,5	17,1	95,2
Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste	145	-	101	-	31	-	53	36,6	-	64,2	11,3	7,5	80,1
Liguria	1.365	4,5	706	4,0	493	5,9	329	24,1	6,4	48,3	26,1	26,7	123,6
Lombardia	7.814	5,3	3.593	5,5	3.354	3,6	2.687	34,4	7,7	41,0	26,0	19,2	127,7
Trentino-Alto Adige/Südtirol	426	4,7	300	2,3	86	7,0	177	41,5	5,1	54,2	12,4	7,3	83,9
Bolzano/Bozen	99	-	77	-	54	-	27	27,3	-	92,6	3,7	-	108,8
Trento	327	6,1	223	3,1	32	18,8	150	45,9	6,0	47,3	14,0	8,7	78,4
Veneto	2.181	5,4	1.196	4,5	784	3,7	785	36,0	8,5	49,2	48,7	16,3	111,1
Friuli-Venezia Giulia	614	3,3	248	4,8	101	2,0	132	21,5	2,3	35,6	6,8	10,6	129,0
Emilia-Roma- gna	3.270	4,4	1.600	3,2	1.226	1,5	837	25,6	4,4	45,3	14,1	15,3	116,9
Toscana	3.276	3,5	1.567	3,1	932	3,4	1.158	35,3	3,8	44,0	15,7	16,1	98,1
Umbria	1.318	3,5	426	5,4	130	3,8	390	29,6	4,1	38,5	6,4	9,2	98,4
Marche	783	1,9	262	2,7	198	3,5	249	31,8	3,2	34,1	12,0	19,7	91,9
Lazio	6.108	6,6	2.687	7,6	1.586	11,3	1.340	21,9	12,4	44,0	10,8	10,0	116,6
Abruzzo	1.740	3,9	210	5,7	264	7,2	598	34,4	1,5	13,2	6,4	7,7	109,3
Molise	341	-	96	-	95	-	129	37,8	-	24,8	16,3	16,3	129,7
Campania	6.887	4,8	904	6,3	1.443	1,8	1.687	24,5	6,4	11,6	10,3	13,2	112,6
Puglia	3.182	5,2	464	7,1	717	3,2	884	27,8	7,4	11,0	10,5	10,2	136,0
Basilicata	540	2,2	95	6,3	119	-	223	41,3	4,9	29,1	1,8	5,4	129,8
Calabria	2.651	1,6	547	2,4	173	1,2	676	25,5	1,5	24,1	6,2	12,6	99,6
Sicilia	6.032	2,2	1.348	2,7	1.134	1,1	1.742	28,9	1,4	18,3	23,2	27,2	96,4
Sardegna	2.137	2,4	532	2,6	552	2,9	976	45,7	3,0	32,2	7,2	9,5	81,2
Nord-ovest	13.167	4,6	6.139	4,6	4.617	3,7	4.266	32,4	6,4	43,7	23,7	19,1	115,1
Nord-est	6.491	4,7	3.344	3,7	2.197	2,5	1.931	29,7	6,0	47,0	27,5	14,7	113,0
Centro	11.485	5,0	4.942	5,7	2.846	7,8	3.137	27,3	7,5	42,5	12,2	12,9	106,7
Sud	15.341	4,0	2.316	5,2	2.811	2,5	4.197	27,4	4,8	15,0	8,8	11,4	114,6
Isole	8.169	2,2	1.880	2,7	1.686	1,7	2.718	33,3	1,9	23,3	17,5	20,9	91,9
ITALIA	64.653	4,2	18.621	4,6	14.157	3,8	16.251	29,7	5,4	33,1	17,1	15,7	108,8

Fonte: Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

(a) I detenuti possono lavorare alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria oppure in proprio, per datori di lavoro esterni o cooperative (non alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria).

(b) I detenuti lavorano sia all'interno dell'istituto che all'esterno. In questo caso si tratta di lavoratori all'esterno ex art. 21 legge 354/75 e semiliberi ex art. 48 legge 354/75 impegnati in attività lavorative.

(c) Detenuti presenti per 100 posti letto regolamentari.

In Abruzzo, i detenuti sono prevalentemente maschi. L'incidenza degli stranieri è particolarmente bassa rispetto ad altre regioni. Più del 34% dei detenuti lavora. I carceri abruzzesi presentano un indice di affollamento consistente (109,3 detenuti presenti, per 100 posti letto regolamentari).


Popolazione universitaria

All'Università degli studi Gabriele d'Annunzio, nell'anno accademico 2013/2014 su una popolazione di 10.001 studenti maschi, 18.460 studentesse, per un totale di **28.461** studenti complessivi, si sono immatricolati 1.504 studenti maschi, 2.601 studentesse, per un totale di 4.105 nuovi immatricolati (dati MIUR).

Nell'anno accademico 2015/2016, i numeri si sono ridotti:

Sede di iscrizione	Iscritti ▼	% Iscritti sul totale Iscritti dell'Ateneo a Tutte le lauree	% sul totale Nazionale Iscritti	Maschi ▼	Femmine ▼
CHIETI	16.162	62,16%	0,97%	5.169	10.993
PESCARA	9.838	37,84%	0,59%	4.168	5.670
TUTTE LE SEDI	26.000	100,00%	1,56%	9.337	16.663

Fonte: Osservatorio Studenti didattica (anagrafe MIUR)



Fonte: Osservatorio Studenti didattica (anagrafe MIUR)

Colpa della crisi, ma anche dalle scarse prospettive di lavoro che dà la laurea, aumentando anche il divario fra Nord e Sud ; complici numerosi fattori, dal calo delle prospettive lavorative all'aumento dei costi per le famiglie.

Analisi del contesto interno alla Provincia di Chieti

In esecuzione della normativa di cui alle leggi n. 56 e 190 del 2014, con la delibera n. 22 del 12/05/2015, la Provincia di Chieti aveva già adottato un Piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale, nell'ambito di una sperimentazione del Formez, nell'ambito del quale, tenuto conto delle competenze fondamentali al momento facenti capo alle Province e di quelle non più di competenza di tale Ente, era stata prevista la macro-organizzazione strutturale di questa Provincia con una articolazione in n. 4 Settori, di cui due riferiti alle competenze fondamentali e due riferiti a quelle oggetto di riordino da parte della Regione e dello Stato (ma che nelle more questo Ente doveva continuare a gestire).


Successivamente, a seguito del collocamento a riposo di un dirigente, la Provincia di Chieti è stata riconfigurata in tre settori, secondo una ulteriore riorganizzazione disposta con delibera consiliare n. 65 del 20/07/2015.

A conclusione del procedimento di ricollocazione del personale e delle funzioni, Con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 07/03/2017, è stata operata una nuova e definitiva riorganizzazione dell'Ente, finalizzata, tra l'altro, ad adeguarne la struttura alle risorse umane rimaste in dotazione all'Ente, all'esito dei trasferimenti disposti dalle norme nazionali e regionali. Si è venuta, di conseguenza, a determinare anche una rotazione del personale all'interno di Settori, servizi ed uffici.


Al momento dell'approvazione della citata deliberazione consiliare n. 4/2017, la situazione della Provincia di Chieti era la seguente:

Allo stato attuale la situazione della Provincia di Chieti vede la presenza di 184 addetti, dei quali 6 in servizio corpo polizia provinciale (avvalimento dalla Regione) e 33 assegnati alla Regione sul servizio "mercato del lavoro". Pertanto sulle funzioni fondamentali e di supporto sono presenti 145 dipendenti, dei quali uno è in aspettativa non retribuita. Un altro dipendente transiterà per mobilità volontaria presso il Comune di Pescara a metà febbraio 2017, per cui gli addetti effettivamente in servizio a regime sono in numero di 143.

La configurazione dell'organizzazione può essere rappresentata graficamente come segue:




SETTORE "0" – SEGRETERIA E AFFARI GENERALI



SETTORE "1" – FUNZIONI DI SUPPORTO ALLE FONDAMENTALI



SETTORE "2" – FUNZIONI FONDAMENTALI



Sono quindi individuati 3 settori e 20 servizi tra le funzioni proprie dell'Ente. A ciascun settore è preposto un dirigente (il segretario generale e due dirigenti) ed a ciascun servizio corrisponde, di regola una P.O., ferma

PROVINCIA DI CHIETI

restando la facoltà del segretario generale e dei dirigenti di scorporare singole funzioni dai Servizi.

Con Decreto n. 152 del 03/10/2017, per esigenze sopravvenute della Segreteria generale, si è disposto di modificare alcuni Servizi, come segue:

La forte contrazione del personale imposta dalle leggi di riordino delle province non rispetta tuttavia gli stessi parametri restrittivi imposti dal DECRETO 24 luglio 2014 recante "Individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016. (GU Serie

SETTORE	SERVIZI	ATTIVITA'
SETTORE 0 SEGRETARIA E AFFARI GENERALI	1. SEGRETARIA GENERALE	Trasparenza; Anticorruzione; Statistica; Società ed enti partecipati; URP e ufficio Europa.
	2. AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI	Gestione Presidenza e Organi collegiali; Controlli interni ; Controllo costi fissi; Gestione residuale funzioni non fondamentali transitate in altri Enti.
	3. CONTENZIOSO AMBIENTALE E AVVOCATURA	Contenzioso ambientale in materia di rifiuti e codice della strada; Gestione contenzioso residuale caccia e pesca; Avvocatura; Consulenza legale; Patrocinio legale dell'Ente; Patrocinio legale nel contenzioso del lavoro.

Generale n. 186 del 12-8-2014)" che impone, per le Province, il rapporto tra numero di dipendenti e popolazione pari a 1:676, ossia, stante la popolazione pari a 390.962 residenti (DATI ISTAT 2016), un numero di dipendenti di 578 unità.

Considerando anche il personale della polizia provinciale e del mercato del lavoro (che sono gestiti funzionalmente dalla

Regione), il personale totale è di 185 unità che rappresenta il 32% del consentito. A puro titolo statistico, rapportato ai parametri per i Comuni, si tratterebbe di un Comune con meno di 15.000 abitanti, ossia assolutamente inadeguato a condurre le funzioni di area vasta in gestione dall'Ente. Per il personale del mercato del lavoro, con la finanziaria 2018 si prevede il definitivo trasferimento alla Regione, con un tempo di moratoria fino al 30 giugno 2018. Criticità attuale a tal proposito è costituita dalla anticipazione delle risorse dalla provincia per la gestione del periodo 01.01/massimo 30/06, per carenza di fondi e per la ragionevole certezza che la regione non provveda in tempi brevi al dovuto accollo delle spese.

Queste criticità influiscono in modo fondamentale sulla predisposizione di una strategia concreta di programmazione economico-finanziaria delle attività dell'Ente.

Va altresì evidenziato che il taglio lineare del 50% del personale imposto dalle leggi di riordino delle province, se da un lato poteva avere un senso nell'ottica di abolizione delle stesse, nella situazione attuale di conferma della valenza costituzionale del livello provinciale, suona inadeguato e pericoloso, in quanto le funzioni che sono state trasferite non rappresentavano il 50% reale del personale e soprattutto non il 50% delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e di supporto a queste. Ma anche nell'ottica del 50% del personale ammissibile dal decreto (578/2=289), gli addetti alle funzioni fondamentali e di supporto (146) rappresentano poco più della metà di queste, evidenziando un grave sottodimensionamento dell'organico dell'Ente, che in chiave "sopravvivenza" dovrebbe essere anche chiamato a svolgere ulteriori servizi per i Comuni.

La carenza di dotazione organica attuale, incide sulla organizzazione dei servizi e sulla qualità degli stessi. Qualora le regole del turn-over nella pubblica amministrazione e le limitazioni finanziarie alle assunzioni non dovessero cambiare la dotazione organica della Provincia continuerà ad assottigliarsi con le conseguenze negative prevedibili. Con la finanziaria per il 2018 le norme dispongono la facoltà di assumere personale nelle province (delle regioni a statuto ordinario) e nelle città metropolitane. Ai fini del ripristino della facoltà di assunzione di personale nelle Province è previsto l'obbligo di definire un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56 del 2014, ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche già prevista dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, che ha ridotto del 30% le dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e del 50% le dotazioni organiche delle restanti province. Il piano di riassetto è un passaggio obbligatorio poiché costituisce il presupposto per procedere a nuove assunzioni. Si ritiene pertanto che il piano debba essere approvato da tutte le amministrazioni anche da quelle che già ne sono dotate con una conferma o un aggiornamento del medesimo.

DUNQUE, UNA APERTURA ALLE ASSUNZIONI PER LE PROVINCE C'E' DA PARTE DEL LEGISLATORE, MA I VINCOLI SONO STRINGENTI NON SOLO SOTTO IL PROFILO DELLA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE, MA RESTANO EFFETTIVI IN TERMINI MERAMENTE FINANZIARI, OSSIA DELLA EFFETTIVA SOSTENIBILITA' DELLA SPESA PER IL BILANCIO, IN CONSIDERAZIONE DEL PROGRESSIVO ASSOTTIGLIAMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI. INOLTRE, L'OBBLIGO DI UNA REVISIONE DEL PIANO DI ASSETTO LASCIA MARGINI ULTERIORI AD UNA REVISIONE GLOBALE DELLA ORGANIZZAZIONE ANCHE PER IL 2018.

Costituiscono ulteriori variabili organizzative, la dotazione informatica della Provincia (da implementare

necessariamente) e la rieducazione del personale ai nuovi procedimenti gestiti con modalità elettronica, che di certo trova una maggiore possibilità di riuscita se si impegnano prevalentemente risorse umane non prossime al pensionamento, per ovvie ragioni non solo motivazionali, ma anche di carattere oggettivamente personale, di conoscenze e capacità.

Società in house

Con delibera di Consiglio Provinciale n. 54 del 26 settembre 2017, è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalla Provincia di Chieti alla data del 23 settembre 2016, come prescritto dall'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. All'esito della razionalizzazione, l'Ente ha deciso di mantenere la propria partecipata O.P.S. S.p.a. che gestisce, tra l'altro, il Sistema Informativo Provinciale Integrato e la Verifica degli Impianti Termici e di mettere in liquidazione la Società A.L.E.S.A. S.r.l., che ha gestito progetti in materia di energia.

2. Mappatura dei processi

L'ANAC, con la determinazione n. 12 del 2015, ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto dell'effettivo svolgimento della mappatura dei processi (pagina 18).

La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività dell'ente. La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Vista la recente ridefinizione delle funzioni delle Province, la mappatura dei processi va rivista, perseguita attraverso più annualità e va costantemente monitorato.

La prima mappatura dei processi è effettuata secondo il modello di cui alla tabella seguente.

In questa prima fase, si sono espunti i *processi di governo che* sono scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere *l'indirizzo politico* dell'amministrazione in carica.

Al contrario, assumono particolare rilievo i *processi* ed i *sotto-processi gestionali* che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all'esterno e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale, anche rilevante.

E' bene rammentare che la legge 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano l'apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari riferimenti agli organi politici.

Nella colonna di destra (*schede di analisi del rischio*), della Tabella che segue, è indicato il numero della scheda con la quale si è proceduto alla *stima del valore della probabilità* ed alla *stima del valore dell'impatto*, quindi *all'analisi del rischio* per singole attività riferibili a ciascun *sotto-processo* ritenuto *potenzialmente esposto a fenomeni di corruzione*.

In allegato, chi legge può trovare le schede di valutazione del rischio di tutte le attività analizzate.

PROVINCIA DI CHIETI

Numero scheda	Processo
Scheda 1	Concorso per l'assunzione di personale
Scheda 2	Concorso per la progressione di carriera del personale
Scheda 3	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del D. Lgs. 165/2001)
Scheda 4	Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture
Scheda 5	Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture
Scheda 6	Trasparenza e Anticorruzione
Scheda 7	Statistica
Scheda 8	Gestione e funzionamento degli edifici scolastici provinciali
Scheda 9	Società partecipate
Scheda 10	Gestione Presidenza e Organi collegiali
Scheda 11	Gestione delle sanzioni per violazione CDS
Scheda 12	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio
Scheda 13	Gestione ordinaria delle spese di bilancio
Scheda 14	Controlli interni
Scheda 15	Avvocatura
Scheda 16	Contenzioso ambientale
Scheda 17	Procedimenti disciplinari
Scheda 18	Formazione del personale
Scheda 19	Protocollo e Archivio
Scheda 20	Trattamento economico e previdenziale del personale
Scheda 21	Patrimonio mobiliare
Scheda 22	Autoparco
Scheda 23	Concessioni e Trasporti
Scheda 24	Espropri
Scheda 25	Patrimonio e valorizzazione immobiliare
Scheda 26	Urbanistica e Pianificazione Territoriale
Scheda 27	Ambiente
Scheda 28	Istruzione e Programmazione provinciale rete scolastica
Scheda 29	Affidamenti "in house"
Scheda 30	Funzionamento e gestione della viabilità provinciale

3. Processo di adozione del PTPC

La legge prevede che sia il responsabile della prevenzione della corruzione ad elaborare il Piano.

Fondamentale è il confronto interno con la struttura organizzativa ed in modo particolare con i Dirigenti. La parte politica partecipa alla approvazione del documento demandata all'organo esecutivo.

Sono importanti attori del processo anche gli stakeholders.

A questi è stato indirizzato l'avviso pubblico Prot. n. 204 del 4 gennaio 2018, la cui divulgazione ha richiamato la attenzione degli attori esterni sulla possibilità di partecipare al processo di aggiornamento del Piano per il triennio 2018/2020, mediante la proposta di suggerimenti e contributi.

Importanti occasioni di confronto sono costituite da giornate di formazione ed informazione sul tema della corruzione. Il 15 dicembre 2017 è stata organizzata una giornata di formazione in materia di anticorruzione, aperta ai dipendenti della Provincia e del Comune di Chieti. L'occasione è stata propizia per aprire un confronto pubblico con la struttura provinciale. La cultura e la conoscenza sul tema anticorruzione costituisce senza ombra di dubbio un presupposto indispensabile per agevolare la adozione concreta e favorire il rispetto delle misure del piano.

Le iniziative di formazione, che sono una concreta attività anticorruzione, tuttavia, richiedono anche risorse economiche che nel bilancio, almeno per l'esercizio 2017, sono state limitatissime, per carenza di fondi.

In fase di predisposizione del piano della performance e del piano degli obiettivi, già nel 2016 e successivamente nel 2017, si è prestata attenzione al processo di valutazione ed istruttoria dei procedimenti per quanto concerne il rilievo degli stessi rispetto alla normativa della trasparenza di cui al D. lgs 33/2013 e succ. mod. ed int. La dirigenza è stata coinvolta ed è stato considerato un obiettivo ed un parametro importante di valutazione il rispetto di una corretta istruttoria finalizzata alla attuazione puntuale del decreto sulla trasparenza. Il processo di formazione ed aggiornamento del presente piano è stato più partecipato da parte politica e dirigenziale, anche in conseguenza delle predette iniziative.

4. Gestione del rischio

Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"

Per ogni settore e servizio della Provincia di Chieti, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro AREE seguenti:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009;
- e) incarichi esterni di qualsiasi tipologia con particolare riferimento a quelli conferiti a professionisti e società di consulenza;
- f) gestione entrate;
- g) gestione uscite
- h) patrimonio;
- i) controlli e ispezioni;
- l) incarichi e nomine;
- m) affari legali e contenzioso;

Sono individuate le ulteriori aree di rischio specifiche:

- n) viabilità;
- o) edilizia;
- p) urbanistica e pianificazione territoriale
- q) ambiente.

5. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio e la stima della realizzazione.

L'analisi del rischio valuta la probabilità che lo stesso si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*).

Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “*probabilità*” per “*impatto*”.

L'Allegato 5 del PNA 2013 suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

Nella metodologia utilizzata nelle schede di valutazione allegate, si sono considerati i seguenti criteri:

- h) mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- i) mancanza di trasparenza;
- j) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- k) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- l) scarsa responsabilizzazione interna;
- m) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;

- n) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- o) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

I criteri sopra esposti si adattano alla quasi totalità delle valutazioni e dei processi.

Secondo l'Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) **per stimare la "probabilità"** che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:

discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);

rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;

complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);

valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);

frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);

controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio.

Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

La media finale rappresenta la "*stima della probabilità*".

Una precisazione va fatta proprio con riferimento al criterio relativo ai controlli, si è operato in modo assai rigoroso. Ciò, in considerazione del fatto che il sistema dei controlli negli enti locali è stato oggetto di una profonda trasformazione con l'abbandono, ormai da tempo, di forme di controllo preventivo, sostituite da tipologie di controlli successivi all'azione amministrativa, ancorché attuate su una attenta programmazione e pianificazione delle attività di indirizzo e di gestione. L'efficienza o meno dell'attuale modello dei controlli, riformati ormai da un decennio nelle amministrazioni locali, anche in relazione al problema del fenomeno corruzione e della sua diffusione, è oggetto di attenzione non solo dalla dottrina, ma anche dagli operatori stessi (prevalentemente dirigenti e funzionari) delle amministrazioni locali, che non si sentono più adeguatamente tutelati e supportati nell'azione e nelle decisioni intraprese, soprattutto in un contesto normativo proliferato di disposizioni, non sempre (anzi raramente) coordinate e armoniche tra loro, con più o meno evidenti contraddizioni, che minano la certezza delle scelte operate.

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine.

l'Allegato 5 del PNA 2013, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare **per stimare "l'impatto"**, quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.

Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).

Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "**stima dell'impatto**".

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro il valore della probabilità e il valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

6. La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "*ponderazione*".

In pratica, la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "*livello di rischio*".

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una "*classifica del livello di rischio*".

Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

7. Il trattamento: le misure , anche di natura trasversale.

Il processo di "*gestione del rischio*" si conclude con il "*trattamento*".

Il trattamento consiste nel procedimento "*per modificare il rischio*". In concreto, individuare delle **misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione, assegnando se possibile delle priorità.**

Il PTPC prevede anche l'implementazione di misure di carattere trasversale, come:

6. *la trasparenza*, che come già precisato costituisce oggetto del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità quale "*sezione*" del PTPC.

7. *l'informatizzazione dei processi* che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "*blocchi*" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase. L'utilizzo dei processi informatici facilita anche le

attività di controllo rispetto ai *termini* procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

8. *l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti* da parte dell'utenza, prospettiva questa per la quale il piano prevede lo studio per elaborare un piano di interventi.

Le *misure ulteriori* previste e disciplinate dal presente piano, stabilite in considerazione delle valutazioni del rischio, sono descritte nella parte III, che segue.

Tra le misure anticorruzione di carattere generale, ma con funzione di essenzialità vi è la **formazione**.

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

- *livello generale*, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- *livello specifico*, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Si è fatta esplicita menzione nei pregressi paragrafi della esigenza di implementare le risorse di bilancio messe a disposizione, tenuto conto delle funzioni ed attività complesse gestite dalla Provincia, anche di carattere territoriale, in relazione alla funzione di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali che questo Ente è chiamato a svolgere dalla nuova formulazione prevista dalla L. 56/2014.

La individuazione dei destinatari della formazione è effettuata dal responsabile della prevenzione della corruzione, con il coinvolgimento opportuno dei dirigenti della Provincia. Allo stesso modo, si procede per la individuazione dei contenuti della formazione, nonché delle modalità: seminari, aula, da remoto con modalità online. Le risorse che l'amministrazione destinerà con il bilancio ed il piano degli obiettivi costituiranno la concreta misura per determinare quantità e quantità della formazione, per ciascun dipendente.

Codice di comportamento. È già implementata la applicazione della condizione contrattuale dell'osservanza del *Codici di comportamento*, per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, per i dipendenti della Società *in house*, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.

Quanto ai meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento trova piena applicazione l'articolo 55-*bis* comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Provvede l'ufficio competente a svolgere e concludere i

procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-*bis* comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.

Nel corso della predisposizione del presente Piano, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale, è stato richiesto ai cittadini interessati di presentare alla Provincia di Chieti suggerimenti e proposte finalizzati a migliorare l'efficacia delle misure previste.

È pervenuta una proposta di modifica del **Codice di comportamento** adottato dall'Ente da considerare allegato al PTPCT.

Si è ritenuto di accogliere la proposta pervenuta, allegando al presente Piano il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Chieti, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 19 del 20/02/2014 e riservandosi di esaminare il documento pervenuto, al fine di valutarne l'adozione integrale o a parziale integrazione e modifica dell'attuale.

Altre misure : rotazione del personale. Si è già evidenziato, nelle valutazioni sulla analisi della situazione interna all'Ente, che la profonda ristrutturazione avviata e conclusa nell'anno 2017 ha comportato una generale riallocazione del personale, all'interno dei settori e dei servizi. Tuttavia, nonostante l'ente non sia di piccole dimensioni, la dotazione di personale, soprattutto nei ruoli dirigenziali e negli apicali immediatamente sotto ordinati a questi ultimi, presenta una sostanziale infungibilità. Di fatto, ad essere meno rigida è la componente delle figure con competenze amministrative, atteso che la specificità delle attribuzioni in materia tecnica e contabile rende la struttura del personale assai poco fungibile. A ciò si aggiungono le riflessioni in tema di dotazione e di turn-over già sopra menzionate. A livello dirigenziale, la dotazione di 2 unità oltre al segretario generale al quale, per esigenze organizzative, atteso il ridotto numero di apicali dirigenziali, vengono conferite funzioni gestionali. La dotazione dirigenziale è assai ridotta rispetto alle competenze di una Provincia, assicurando la necessaria specializzazione per competenza ed esperienza, nei diversi settori di attività, con una conseguente rigidità sul fronte di una ipotetica rotazione. La applicazione concreta dell'istituto della rotazione, ad eccezione per alcuni ruoli e funzioni di carattere amministrativo ed ai livelli di istruttore semplice o di esecutore è sostanzialmente compromessa in quanto non esistono figure professionali perfettamente fungibili, anche in considerazione della specificità di funzioni e competenze esercitate, che richiedono un grado di esperienza e conoscenza che si matura prevalentemente all'interno dei singoli settori e servizi.

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: *"(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale"*.

Infatti, il taglio del 50% delle risorse umane operato con la legge 56/2014 su tutte le province e prescindendo dalla dotazione organica di partenza (ossia quella posseduta prima della riforma) ha comportato che gli enti virtuosi, con una dotazione organica compatibile con le risorse di bilancio e le

funzioni esercitate, ne uscissero fortemente penalizzati rispetto a quelle province con una iniziale dotazione organica ridondante che dopo il taglio operato dalla riforma possono ancora contare su una dotazione dirigenziale e di personale compatibile con le esigenze. Ci si augura che un futuro quadro generale di riordino delle funzioni delle province, dopo il referendum costituzionale che ne ha sancito la conservazione, tenga conto di parametri oggettivi per la determinazione delle dotazioni organiche necessarie per assicurare funzionalità alle organizzazioni, di natura non solo finanziaria (v. in tale senso legge finanziaria per il 2018, legge 206/2017, commi 844 e segg.), direzione nella quale opera già da anni la legislazione in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche degli enti dissestati.

In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei dirigenti/funzionari negli enti dove ciò non sia possibile per *sostanziale infungibilità* delle figure presenti in dotazione organica.

In ogni caso l'amministrazione attiverà ogni iniziativa utile, per rendere applicabile l'istituto.

Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato . Sistematicamente in tutti i contratti futuri dell'ente si intende escludere il ricorso all'arbitrato (esclusione della *clausola compromissoria* ai sensi dell'articolo 209 del D. Lgs 50/2016 (nuovo codice dei contratti) del decreto legislativo 163/2006 e smi).

Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti. L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi. Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*.

Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto. La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro. La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Il rischio valutato dalla norma è che durante il

periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto. La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.

MISURA:

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente verifica la veridicità delle suddette dichiarazioni, nella percentuale del 50%.

Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici. La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni. L'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

3. non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
4. non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
5. non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
6. non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

MISURA:

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

L'ente verifica la veridicità delle suddette dichiarazioni.

Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*).

L'istituto è già stato sopra richiamato nella parte I del Piano. Nel corso dell'anno 2018 dovrà trovare piena applicazione nella Provincia di Chieti, mediante la piattaforma informatica ed in tal senso si responsabilizza la parte politica affinché vengano garantite le necessarie risorse finanziarie e di competenza informatica per l'attuazione

Verrà così garantita **la tutela dell'anonimato** secondo le disposizioni della legge n. 179 del 30 novembre 2017, integrate con la disciplina del PNA (in particolare anno 2013);

Il responsabile per la prevenzione della corruzione si avvale almeno di un funzionario per la gestione del processo informatico delle segnalazioni e il nominato/i incaricati sono tenuti alla assoluta riservatezza, nel rispetto rigoroso delle disposizioni normative in materia e del presente piano.

Quanto all'**Anonimato**: la ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:

3. consenso del segnalante;
4. la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;
5. la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

Quanto al **divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower**: si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

4. deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione, all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,
5. all'Ufficio dell'avvocatura provinciale che valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;
6. può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto delle amministrazioni degli enti locali;
7. può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
8. può agire per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

Quanto al diritto di accesso: il documento è sottratto.

Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti. I *patti d'integrità* ed i *protocolli di legalità* sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il *patto di integrità* è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno

corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisava che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)"*.

MISURA: E' intenzione dell'ente elaborare patti d'integrità ed i protocolli di legalità da imporre in sede di gara ai concorrenti.

Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell'ente approvato con deliberazione D.G. n. 214 del 22/04/1999e succ. mod. ed int. Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione *"amministrazione trasparente"*.

Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione; tuttavia, la carenza di dotazione di mezzi e personale ,già evidenziata, comporta necessariamente il coinvolgimento della dirigenza, con un ruolo attivo di gestione ed anche di monitoraggio e verifica sulla attuazione delle misure: sia generali che ulteriori. Il ruolo attivo della dirigenza è richiesto anche per le misure della trasparenza, come si preciserà nella parte IV e nel relativo allegato A), obblighi di trasparenza.

Ai fini del monitoraggio i dirigenti, con la collaborazione specialmente dei titolari di posizione organizzativa e del personale direttivo, sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione utile. La mancanza di collaborazione può rilevare sia sul piano disciplinare che nell'ambito della valutazione della attività ed adeguatezza del comportamento del dirigente in sede di valutazione dei risultati.

Si richiamano le considerazioni già svolte nella parte I generale, per quanto riguarda la necessità di procedere alla individuazione, all'interno della Provincia di Chieti, conformemente alle indicazioni dell'Anac, di una adeguata struttura di supporto al responsabile, con finalità di controllo, monitoraggio e ispettive.

Obblighi dei dirigenti e delle posizioni organizzative per la prevenzione della corruzione.

Sono individuate le seguenti misure a carattere generale:

- a) ciascun dirigente presenta al responsabile dell'anticorruzione e per la trasparenza un resoconto/relazione, almeno una volta nell'arco dell'anno - entro il 30 settembre- e successivamente a fine anno, entro il 31 dicembre, in ordine alla attività svolta ed agli obblighi assolti in materia di trasparenza ed anticorruzione ed allo stato effettivo di attuazione delle misure previste nel Piano, effettuando un monitoraggio.
- b) ciascun dirigente, con riguardo ai procedimenti di competenza dell'Area cui è preposto, provvede a segnalare al responsabile dell'anticorruzione nel proprio resoconto/relazione sulle misure anticorruzione e trasparenza richiamata al punto a), l'elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento, indicando le motivazioni di fatto o di diritto di cui all'art.3 della legge n.241/1990 che giustifichino il ritardo;
- c) ciascun dirigente ha l'obbligo di dotarsi di un scadenziario dei contratti di competenza dell' Area cui è preposto, ciò al fine di evitare di dover accordare proroghe. Almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale è tenuto all'indizione delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo contraente; ciascun dirigente provvede a comunicare al responsabile della prevenzione della corruzione, nel resoconto/relazione richiamata nel punto a), l'elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga;
- d) ciascun dirigente, provvede a comunicare al responsabile della prevenzione della corruzione, sempre nel resoconto/relazione richiamata al punto a), l'elenco dei contratti affidati con procedura negoziata e le ragioni a giustificazione dell'affidamento;
- e) ciascun dirigente, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, provvede tempestivamente ad annotare nel registro unico dei contratti, l'avvenuta stipulazione di un contratto di qualsiasi tipologia redatto in forma di scrittura privata;
- f) il dirigente dei servizi finanziari, nel resoconto/relazione richiamata al punto a), provvede a comunicare al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto e le motivazioni di fatto o di diritto che giustifichino il ritardo;
- g) ciascun dirigente provvede a comunicare, con il resoconto/relazione richiamata al punto a), al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti con riferimento ai quali abbia provveduto a novazioni, addizioni, varianti, applicazione di penali o risoluzione anticipata con le relative motivazioni.

PARTE III

Analisi del rischio

Funzioni e Servizi

Ai sensi dell'art. 1, comma 85, della L. 07/04/2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", le Province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

La Provincia di Chieti ha già effettuato una rilevazione dei servizi resi ed una rilevazione dei procedimenti amministrativi. I dati raccolti sono stati pubblicati, come previsto dalla normativa in materia di trasparenza, sul sito istituzionale, nell'ambito della sezione Amministrazione Trasparente.

In particolare, ad oggi, risultano censiti i seguenti servizi resi all'utenza, interna ed esterna:

Servizio Avvocatura

- Evasione richieste di risarcimento danni subiti da terzi in dipendenza dei servizi di competenza della Provincia di Chieti (con esclusione delle richieste di risarcimento danni rientranti nei contratti assicurativi, gestiti dal servizio economato)

Servizio attività gestionali della presidenza

- Richieste patrocinio;
- Richieste concessione sale provinciali;
- Contributi*

* Al momento, stante la situazione finanziaria nella quale versa la Provincia di Chieti, anche a seguito del taglio dei trasferimenti statali, la concessione di contributi è sospesa.

Albo pretorio

- Pubblicazione atti richiesti da Enti e soggetti esterni

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

- Comunicazione con l'utenza attraverso il sito istituzionale e la posta elettronica (L. 7 giugno 2000, n. 150: art.2, comma 2);
- Segnalazioni e reclami (L. 7 giugno 2000, n. 150: art. 8, comma 2, lett. d).
- Comunicazione interna (L. 7 giugno 2000, n. 150: art. 8, comma 2, lett. d).

Ufficio Statistico Provinciale

Attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 6 settembre 1929, n. 322, nel dettaglio, anche sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione:

- promozione e realizzazione della rilevazione, elaborazione, diffusione ed archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;
- fornitura al Sistema statistico nazionale dei dati informativi previsti del programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;

PROVINCIA DI CHIETI

- collaborazione con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
- contributo alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi".
- Raccolta presso i settori dell'Ente dei dati richiesti nell'ambito di rilevazioni inserite nel programma statistico nazionale e successiva trasmissione.

Servizio Edilizia scolastica e provinciale

- Programmazione opere edili
- Manutenzione edilizia provinciale e scolastica
- Progettazione e lavori edilizia scolastica e provinciale
- Appalto lavori edilizia scolastica e provinciale
- Supporto protezione civile
- Rilascio autorizzazioni attraversamenti fluviali
- Manutenzione reticolo idrografico
- Datore di lavoro
- RSPP

Servizio Viabilità

- Programmazione opere stradali
- Manutenzione strade provinciali
- Progettazione lavori stradali
- Espropriazione per causa di pubblica utilità
- Commissione provinciale espropri
- Rilascio concessioni stradali
- Esami di idoneità professioni autotrasportatore
- Esami di idoneità attività agenzia di consulenza
- Esami di idoneità attività autoscuole
- Autorizzazioni svolgimento attività autoscuole, agenzie e per trasporti cose
- Autorizzazioni trasporti eccezionali
- Gestione albo trasportatori
- Supporto Avvocatura per affari legali interenti il patrimonio viabile

Servizio Contenzioso ambientale

- Procedimenti sanzionatori in materia di acque
- Procedimenti sanzionatori in materia di codice della strada
- Procedimenti sanzionatori in materia di pesca
- Procedimenti sanzionatori in materia di caccia
- Procedimenti sanzionatori in materia di funghi
- Procedimenti sanzionatori in materia di rifiuti

Servizio Urbanistica

- Copianificazione.
- Esame e vigilanza dell'attività edilizia comunale
- Attività di consultazione tecnico- normativo- procedimentale a Comuni, enti territoriali, enti economici e a privati in materia di urbanistica, pianificazione territoriale, ambiente (VAS, Vinca)
- Pronunciamenti di compatibilità su proposte di enti territoriali, economici e di privati (art.20 D.Lgs.n.267/00)

Servizio Programmazione Territoriale

- Implementazione e monitoraggio P.T.C.P.
- Attività di raccordo, partecipazione e consultazione interistituzionale con le strutture e le Direzioni della Regione Abruzzo su iniziative che necessitano di partecipazione di competenza e di supporto tecnico-amministrativo-scientifico

Servizio Pianificazione Territoriale

- Attuazione e gestione Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
- Elaborazione cartografie tematiche

Servizio Patrimonio Immobiliare

- Gestione patrimonio immobiliare
- Elaborazione passaporto immobiliare patrimonio Ente
- Partecipazione a portale/vetrina immobiliare Cassa Depositi e Prestiti
- Gestione fitti attivi/passivi

Altri Servizi, non censiti nell'ambito della suddetta rilevazione, ma presenti

Servizio concessioni e Trasporti

- Concessioni su suolo pubblico provinciale
- Trasporti
- Espropri

Servizi strumentali all'ente

- Si ricomprendono i servizi finanziari , ragioneria, programmazione e bilancio
- Servizi amministrativi e di supporto
- Servizi informatici

1. Analisi del rischio

A norma della Parte II, Capitolo 3 - *Gestione del rischio*, si procede all'analisi ed alla valutazione del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesimo paragrafo.

Per ogni Settore e servizio della Provincia di Chieti sono ritenute "*aree di rischio*", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro aree seguenti:

AREE DI RISCHIO

Sono individuate le seguenti aree generali a particolare rischio corruttivo:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009;
- e) incarichi esterni di qualsiasi tipologia con particolare riferimento a quelli conferiti a professionisti e società di consulenza;
- f) gestione entrate;
- g) gestione uscite
- h) patrimonio;
- i) controlli e ispezioni;
- l) incarichi e nomine;
- m) affari legali e contenzioso;

Sono individuate le ulteriori aree di rischio specifiche:

- n) viabilità;
- o) edilizia;
- p) urbanistica e pianificazione territoriale
- q) ambiente.

Si ritiene di effettuare, nell'ambito delle aree di rischio sopra specificate, la valutazione del rischio, con riferimento ai processi di seguito elencati, le cui schede costituiscono allegato a questo PTPCT:

Scheda 1: Concorso per l'assunzione di personale;

Scheda 2: Concorso per la progressione di carriera del personale;

Scheda 3: Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del D. Lgs. 165/2001);

Scheda 4: Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

PROVINCIA DI CHIETI

Scheda 5: Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture (anche di somma urgenza);

Scheda 6: Trasparenza e Anticorruzione;

Scheda 7: Statistica;

Scheda 8: gestione e funzionamento degli edifici scolastici provinciali;

Scheda 9: Società partecipate;

Scheda 10: Gestione Presidenza e Organi collegiali;

Scheda 11: Gestione delle sanzioni per violazione CDS;

Scheda 12: Gestione ordinaria delle entrate di bilancio;

Scheda 13: Gestione ordinaria delle spese di bilancio;

Scheda 14: Controlli interni;

Scheda 15: Avvocatura;

Scheda 16: Contenzioso ambientale;

Scheda 17: Procedimenti disciplinari;

Scheda 18: Formazione del personale;

Scheda 19: Protocollo e Archivio;

Scheda 20: Trattamento economico e previdenziale del personale;

Scheda 21: Patrimonio mobiliare;

Scheda 22: Autoparco;

Scheda 23: Concessioni e Trasporti;

Scheda 24: Espropri;

Scheda 25: Patrimonio e valorizzazione immobiliare;

Scheda 26: Urbanistica e Pianificazione Territoriale;

Scheda 27: Ambiente;

Scheda 28: Istruzione e Programmazione provinciale rete scolastica;

Scheda 29: Affidamenti "in house";

Scheda 30: Funzionamento e gestione della viabilità provinciale.

La metodologia applicata per svolgere la valutazione del rischio è compiutamente descritta nella Parte II, alla quale si rinvia.

La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

7. L'identificazione del rischio;
8. L'analisi del rischio:
 - B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi;
 - B2. Stima del valore dell'impatto;
9. La ponderazione del rischio;
10. Il trattamento.

Applicando la suddetta metodologia sono stati analizzati i processi riferibili alla Provincia di Chieti, elencati nella tabella che segue.

Va precisato che l'elenco non è sicuramente esaustivo. Uno degli obiettivi del PTPCT 2018-2020 è sicuramente quello di migliorare l'attività di rilevazione dei processi dell'Ente, ora che l'attività di riordino può dirsi conclusa.

Nelle schede allegate sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della probabilità e la valutazione dell'impatto.

La moltiplicazione dei due valori determina la “*valutazione del rischio*” connesso all'attività.

I risultati sono riassunti nella seguente Tabella :

N. scheda	Processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)
Scheda 1	Concorso per l'assunzione di personale	2,83	1,75	4,96
Scheda 2	Concorso per la progressione di carriera del personale	2,33	1,75	4,08
Scheda 3	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del D. Lgs. 165/2001)	3,67	1,75	6,42
Scheda 4	Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	3,50	2,00	7,00
Scheda 5	Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture (anche di somma urgenza)	4,00	1,75	7,00
Scheda 6	Trasparenza e Anticorruzione	2,17	2,75	5,96
Scheda 7	Statistica	1,83	2,50	4,58
Scheda 8	Gestione e funzionamento degli edifici scolastici provinciali	4,17	2,50	10,42
Scheda 9	Società partecipate	3,83	3,00	11,50
Scheda 10	Gestione Presidenza e Organi collegiali	2,33	2,25	5,25
Scheda 11	Gestione delle sanzioni per violazione CDS	1,67	2,25	3,75

PROVINCIA DI CHIETI

Scheda 12	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	2,17	2,25	4,88
Scheda 13	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	4,17	2,25	9,38
Scheda 14	Controlli interni	1,67	2,50	4,17
Scheda 15	Avvocatura	3,17	2,50	7,92
Scheda 16	Contenzioso ambientale	2,50	2,50	6,25
Scheda 17	Procedimenti disciplinari	1,33	2,00	2,67
Scheda 18	Formazione del personale	2,33	1,50	3,50
Scheda 19	Protocollo e Archivio	2,50	1,50	3,75
Scheda 20	Trattamento economico e previdenziale del personale	2,50	2,50	6,25
Scheda 21	Patrimonio mobiliare	2,00	1,50	3,00
Scheda 22	Autoparco	3,00	2,00	6,00
Scheda 23	Concessioni e Trasporti	3,33	2,25	7,50
Scheda 24	Espropri	2,67	2,00	5,33
Scheda 25	Patrimonio e valorizzazione immobiliare	3,67	2,50	9,17
Scheda 26	Urbanistica e Pianificazione Territoriale	3,33	2,25	7,50
Scheda 27	Ambiente	3,33	3,00	10,00
Scheda 28	Istruzione e Programmazione provinciale rete scolastica	2,67	2,50	6,67
Scheda 29	Affidamenti "in house"	2,83	2,75	7,79
Scheda 30	Funzionamento e gestione della viabilità provinciale	4,17	2,50	10,42

In allegato, chi legge può trovare le schede di valutazione del rischio di tutte le attività analizzate.

PROVINCIA DI CHIETI

Nella tabella che segue si procede alla **ponderazione del rischio** classificando le attività in ordine decrescente rispetto ai valori di "rischio" stimati.

N. scheda	Processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)
Scheda 9	Società partecipate	3,83	3,00	11,50
Scheda 8	Gestione e funzionamento degli edifici scolastici provinciali	4,17	2,50	10,42
Scheda 30	Funzionamento e gestione della viabilità provinciale	4,17	2,50	10,42
Scheda 27	Ambiente	3,33	3,00	10,00
Scheda 13	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	4,17	2,25	9,38
Scheda 25	Patrimonio e valorizzazione immobiliare	3,67	2,50	9,17
Scheda 15	Avvocatura	3,17	2,50	7,92
Scheda 29	Affidamenti "in house"	2,83	2,75	7,79
Scheda 26	Urbanistica e Pianificazione Territoriale	3,33	2,25	7,50
Scheda 23	Concessioni e Trasporti	3,33	2,25	7,50
Scheda 4	Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	3,50	2,00	7,00
Scheda 5	Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture (anche di somma urgenza)	4,00	1,75	7,00
Scheda 28	Istruzione e Programmazione provinciale rete scolastica	2,67	2,50	6,67
Scheda 3	Selezione per l'affidamento di un incarico	3,67	1,75	6,42

PROVINCIA DI CHIETI

	professionale (art. 7 del D. Lgs. 165/2001)			
Scheda 20	Trattamento economico e previdenziale del personale	2,50	2,50	6,25
Scheda 16	Contenzioso ambientale	2,50	2,50	6,25
Scheda 22	Autoparco	3,00	2,00	6,00
Scheda 6	Trasparenza e Anticorruzione	2,17	2,75	5,96
Scheda 24	Espropri	2,67	2,00	5,33
Scheda 10	Gestione Presidenza e Organi collegiali	2,33	2,25	5,25
Scheda 1	Concorso per l'assunzione di personale	2,83	1,75	4,96
Scheda 12	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	2,17	2,25	4,88
Scheda 7	Statistica	1,83	2,50	4,58
Scheda 14	Controlli interni	1,67	2,50	4,17
Scheda 2	Concorso per la progressione di carriera del personale	2,33	1,75	4,08
Scheda 11	Gestione delle sanzioni per violazione CDS	1,67	2,25	3,75
Scheda 19	Protocollo e Archivio	2,50	1,50	3,75
Scheda 18	Formazione del personale	2,33	1,50	3,50
Scheda 21	Patrimonio mobiliare	2,00	1,50	3,00
Scheda 17	Procedimenti disciplinari	1,33	2,00	2,67

In allegato, chi legge può trovare le schede di valutazione del rischio di tutte le attività analizzate.

La fase di *trattamento del rischio* consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure da predisporre per *neutralizzare o ridurre il rischio*.

Inoltre il *trattamento del rischio* attraverso la gradazione, indica delle priorità .

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione.

Queste, si distinguono in:

obbligatorie;

ulteriori.

Non ci sono possibilità di scelta circa le *misure obbligatorie*, che debbono essere attuate necessariamente nell'amministrazione.

Sono tutte *misure obbligatorie* quelle previste nella Parte II del presente piano, alla quale espressamente si rinvia.

Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure.

***Misure ulteriori* possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.**

L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori che si propongono è stata effettuata auspicando che venga creata a livello organizzativo interno una struttura di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione, affinché non solo la fase di monitoraggio (che accompagna la attuazione del piano), ma anche la fase di aggiornamento del piano stesso possa effettuarsi con l'ausilio di supporti e risorse adeguate.

Una struttura di supporto è necessaria proprio per implementare anche la conoscenza del processo di gestione e aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione e del piano della trasparenza, così da favorire la diffusione e la sensibilizzazione dell'organizzazione verso un così importante problema.

Di seguito vengono indicate delle **misure ulteriori** per alcune delle attività rilevate a maggior rischio ed in relazione all'indice di rischiosità, tralasciando quelle per le quali si è registrato un indice più basso.

n. schede da	Attività o processo	fase	Possibile evento	misure	Struttura comunale competente
9 e 29	Società partecipate	a) Affidamento in house	Commistione tra scelte politiche non chiare e soluzioni tecniche, soprattutto nella fase di redazione della Relazione di cui al comma 2, art. 192, del D. Lgs. 50/2016, nella quale si da conto	-Precisione da parte dell'amministrazione delle ragioni di procedere con l'affidamento in house; -verifica puntuale assenza cause di incompatibilità o casi di conflitto di interessi per	DIRIGENTI/POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RESPONSABILI DI TUTTE LE AREE DELLA PROVINCIA

PROVINCIA DI CHIETI

			<p>nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni di mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta.</p>	<p>i funzionari ed i dirigenti coinvolti nel procedimento; -pubblicazione della relazione di cui al comma 2, art. 192, del D. Lgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell'Ente, come prescritto dal comma 3 dell'articolo citato. - predisposizione ed approvazione del piano industriale che accompagna l'affidamento del servizio e stipula contratto; -Nomina di un responsabile della esecuzione del contratto diverso dal responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria di affidamento</p>	
		<p>b) Fase controllo analogo</p> <p>Attuazione previsioni regolamento sul controllo analogo</p>	<p>Omissione adempimenti</p>	<p>- Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento.</p>	<p>Segreteria Generale Servizio Società partecipate Dirigente: dott.ssa Franca Colella</p>
<p>4</p> <p>5</p> <p>8</p> <p>30</p>	<p>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, LAVORI</p> <p>Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture (anche di somma urgenza)*</p> <p>Selezione per l'affidamento di un incarico professionale</p> <p>Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture</p>	<p>Programmazione</p> <p>Progettazione</p>	<p>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>-Richiesta di specifiche tecniche del prodotto o requisiti di qualificazione per favorire un'impresa . - Omessa puntuale ricerca del prodotto su consip e sul mepa per favorire imprese note; -Frazionamento artificioso x ridurre soglia appalto o eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti e</p>	<p>-Monitoraggio contratti prorogati e contratti affidati in via d'urgenza</p> <p>-Definire procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RUP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse. -Divieto di richiedere specifiche tecniche determinate, salvo non si tratti di prodotti esclusivi (da dichiarare). -Espresso richiamo in determina delle norme di legge o di regolamento che giustificano</p>	<p>DIRIGENTI/POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RESPONSABILI DI TUTTE LE AREE DELLA PROVINCIA con particolare riferimento per alcune attività, al SERVIZIO GARE E CONTRATTI</p>

PROVINCIA DI CHIETI

			aggiudicatari	l'affidamento	
		Selezione del contraente	Selezione discrezionale delle imprese da invitare (sul mepa o in procedura negoziata tradizionale) , preordinata a favorire alcune; Utilizzo della procedura negoziata e abuso di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	-predisposizione urgente elenco di fornitori che hanno manifestato interesse ad operare con la Provincia. -Monitoraggio affidamenti diretti, predisposizione di elenco e verifica motivazioni e presupposti giuridici legittimanti (compito del dirigente e posizione organizzativa o soggetto incaricato all'uopo)	
		Aggiudicazioni			
		Stipula contratto	Costituzione Albo fornitori	-Prevista acquisizione dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti da parte dei componenti delle commissione di gara (già obbligo generale)	
		Esecuzione del contratto			
			Turbative di gara da parte dei concorrenti e accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso		
			Irregolarità nella verifica dei requisiti contributivi;		
			Discrezionalità nella definizione delle		
					DIRIGENTI/POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RESPONSABILI DI TUTTE LE AREE DEL COMUNE con particolare riferimento per alcune attività, al SERVIZIO GARE E CONTRATTI

PROVINCIA DI CHIETI

		<p>Subappalto</p>	<p>modalità e tempi di verifica delle prestazioni; Discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni.</p> <p>Verbale per concordare nuovi prezzi senza prezzi unitari o riferimenti alle condizioni dei contratti già stipulati ;</p> <p>Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</p> <p>Verifica delle categorie sub-appaltabili e degli importi , non corretta</p> <p>superamento percentuale massima prevista</p> <p>rischio di mancato pagamento dei subappaltatori</p>	<p>Garantire, mediante criteri e strumenti adeguati, la rotazione delle Ditte affidatarie, selezionate all'interno dell'Albo fornitori</p> <p>In caso di urgenza, motivare adeguatamente il provvedimento, al fine di giustificare la decisione adottata, provvedendo comunque alla stipula del contratto ed all'acquisizione delle garanzie previste dalla legge.</p> <p>-formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/ collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate" e conseguenti segnalazioni alle autorità competenti.</p> <p>- Controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>-controllo sulla applicazione di eventuali penali da ritardo</p>	<p>DIRIGENTI/POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RESPONSABILI DI TUTTE LE AREE DEL COMUNE con particolare riferimento per alcune attività, al SERVIZIO GARE E CONTRATTI</p>
--	--	-------------------	--	--	---

PROVINCIA DI CHIETI

				<p>verifica e trasmissione all'ANAC</p> <p>-autorizzazione rilasciata con provvedimento che dia conto nel contesto di una puntuale istruttoria e verifica, magari con schemi guida prestabiliti;</p> <p>- controlli di cantiere</p> <p>-richiesta all'appaltatore delle fatture quietanzate</p>	
1	Concorso per l'assunzione di personale	Programmazione fabbisogno del personale ed individuazione procedura selettiva	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	- revisione regolamento concorsi, specificando per ciascun profilo, il titolo di studio e quelli ulteriori e specifici richiesti	Settore 1 - Servizio RISORSE Umane dirigente Ing. Giancarlo Moca e posizioni organizzative
2	Concorsi per progressione di carriera del personale interno	Publicazione bando	Elusione tempi e modalità di pubblicazione	- controllo successivo di regolarità amministrativa	
		Nomina commissione	irregolare composizione della commissione	-predisposizione di una autocertificazione di assenza di conflitto di interesse ce dia conto anche della inesistenza delle circostanze di cui all'art. 35, comma3, del d.lgs 165/2001	
		Svolgimento prove selettive (fase gestita dalla commissione)	Verifica superficiale dei requisiti in fase di assunzione per favorire l'accesso all'impiego dell'idoneo in graduatoria	-Prevedere stesura di verbale di puntuale verifica dei requisiti previsti per l'assunzione .	
		Proclamazione vincitore ed assunzione			
27	Ambiente	Iscrizione al Registro Imprese Provinciali delle	Possibili interferenze esterne nella formulazione dei	L'istruttoria è curata dal funzionario addetto al servizio e	

PROVINCIA DI CHIETI

	<p>Attività di Recupero</p> <p>Pareri per l'approvazione dei Piani di caratterizzazione e dei siti inquinati</p> <p>Pareri per l'approvazione dell'analisi del rischio dei siti inquinati</p> <p>Pareri per l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati</p> <p>Emissione del certificato di regolare esecuzione degli interventi di bonifica</p> <p>Rilascio Autorizzazione Unica per la Cogenerazione</p> <p>Emissione di parere all'interno dell'Autorizzazione Unica Ambientale</p> <p>Emissione di parere per il rilascio delle autorizzazioni smaltimento rifiuti</p> <p>Ricezione e smistamento segnalazioni sulle attività di smaltimento rifiuti</p>	<p>pareri di competenza e nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione al RIP o all'adozione dei provvedimenti.</p> <p>Scorretta gestione dei tempi del procedimento finalizzata ad avvantaggiare/svantaggiare determinati utenti.</p>	<p>presuppone uno step di verifica da parte del Dirigente, finalizzata all'adozione del provvedimento finale.</p> <p>Va riconfigurato e riorganizzato il Servizio Archivio e Protocollo, affinché siano centralizzate le operazioni di accettazione e protocollazione della corrispondenza, al fine di dare certezza ai tempi di arrivo delle domande e di risposta da parte dell'Ente.</p> <p>Un'ulteriore misura di garanzia è la de materializzazione degli archivi.</p>
--	---	---	---

* Vedi anche il successivo paragrafo: Ulteriori misure di prevenzione del rischio in materia di affidamenti

Le decisioni circa la *priorità del trattamento* si sono basate essenzialmente sui seguenti fattori:

livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;

obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;

impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

Nella tabella sono indicate le strutture chiamate a dare attuazione alle misure, ma non sono indicati tempi differenziati di realizzazione, in quanto si ritiene che le stesse misure siano attuabili entro l'anno 2018. Si suggerisce ai dirigenti di adottare specifiche misure di organizzazione all'interno di ogni singola area (settore e servizio), individuando i responsabili delle attività, con la specifica finalità di dare attuazione alle previsioni del Piano.

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte. Il monitoraggio viene effettuato dagli stessi dirigenti, attraverso il resoconto/relazione cui i medesimi sono tenuti almeno una volta all'anno entro il trenta settembre, e successivamente entro il 31 dicembre.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E' attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

Misure di prevenzione ulteriori applicate a tutto il personale

Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 46 della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,

gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici. I Dirigenti formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Generale ed al Presidente.

Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

A tutti i dipendenti in servizio presso la Provincia di Chieti viene somministrato un questionario, con cadenza annuale, ove devono essere indicati e attestati ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00, i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell'ultimo quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata. I dati acquisiti dai questionari avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del Dirigente dell'Ufficio di appartenenza, adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti d'interessi, le opportune iniziative in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 1, comma 42, della L. 190/2012.

Restano ferme le disposizioni previste dal D. Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001, è altresì vietato ai dipendenti provinciali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:

PROVINCIA DI CHIETI

Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;

Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;

Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partnerariato.

A tutto il personale dell'Ente, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art.1, comma 44, della L. n. 190/2012.

Alla stregua dell'art. 4, comma 4, del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, ad euro 100, anche sotto forma di sconto. Tale valore non deve essere superato nemmeno dalla somma di più regali o utilità nel corso dello stesso anno solare, da parte dello stesso soggetto.

I regali e le altre utilità, comunque ricevuti fuori dai casi consentiti, sono immediatamente restituiti, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti.

Tale limite non si applica nel caso di regali o altre utilità elargite nei confronti dell'Ente e dalle quali il dipendente può trovare indiretto giovamento (convenzioni, tessere omaggio, etc.).

Tutti i dipendenti dell'ente, all'atto dell'assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile della prevenzione, la conoscenza e presa d'atto del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Nel corso della predisposizione del presente Piano, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale, è stato richiesto ai cittadini interessati di presentare alla Provincia di Chieti suggerimenti e proposte finalizzati a migliorare l'efficacia delle misure previste.

È pervenuta una proposta di modifica del **Codice di comportamento** adottato dall'Ente da considerare allegato al PTPCT.

Si è ritenuto di accogliere la proposta pervenuta, allegando al presente Piano il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Chieti, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 19 del 20/02/2014 e riservandosi di esaminare il documento pervenuto, al fine di valutarne l'adozione integrale o a parziale integrazione e modifica dell'attuale.

Le misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della redazione del piano delle performance.

Ulteriori misure di prevenzione del rischio in materia di affidamenti

PROVINCIA DI CHIETI

L'Ente adotta ulteriori misure di prevenzione del rischio corruttivo in materia di affidamenti, mediante la previsione di maggiori restrizioni, come riportati nella seguente scheda:

PROCEDURE NEI SETTORI ORDINARI: LAVORI		
< 5.000	Affidamento diretto , previa acquisizione informale di almeno 2 preventivi	
> 5.000 < 20.000	Affidamento diretto , previa acquisizione informale di almeno 3 preventivi	
> 20.000 < 40.000	Affidamento diretto , previa acquisizione informale di almeno 5 preventivi	
> 40.000 < 150.000	Procedura negoziata , previo avviso esplorativo o attingendo ad elenchi	con almeno 10 inviti
> 150.000 < 1.000.000		con almeno 20 inviti
> 1.000.000 < 5.255.000	Procedura aperta	
> 5.255.000	Procedura aperta	
PROCEDURE NEI SETTORI ORDINARI: SERVIZI TECNICI		
< 5.000	Affidamento diretto , previa acquisizione informale di almeno 2 preventivi	
> 5.000 < 20.000	Affidamento diretto , previa acquisizione informale di almeno 3 preventivi	
> 20.000 < 40.000	Affidamento diretto , previa acquisizione informale di almeno 5 preventivi	
> 40.000 < 100.000	Procedura negoziata , previo avviso esplorativo o attingendo ad elenchi	con almeno 10 inviti
> 100.000 < 209.000	Procedura aperta	
> 209.000	Procedura aperta	
PROCEDURE NEI SETTORI ORDINARI: SERVIZI E FORNITURE		
< 5.000	Affidamento diretto , previa acquisizione informale di almeno 1 preventivo	
> 5.000 < 20.000	Affidamento diretto , previa acquisizione informale di almeno 3 preventivi	
> 20.000 < 40.000	Affidamento diretto , previa acquisizione informale di almeno 5 preventivi	

PROVINCIA DI CHIETI

> 40.000 < 209.000	Procedura negoziata con almeno 10 inviti
> 209.000 < 750.000	Procedura negoziata con almeno 20 inviti (previa ricerca di mercato) solo servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX
	Procedura aperta
> 750.000	Procedura aperta

Monitoraggio

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte. Il monitoraggio viene effettuato dagli stessi dirigenti, attraverso il resoconto/relazione cui i medesimi sono tenuti almeno una volta all'anno entro il trenta settembre, e successivamente entro il 31 dicembre.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E' attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

Gli attori principali del monitoraggio sono i dirigenti, preposti alle strutture di maggiore portata dell'organizzazione provinciale, i Settori. Sono i dirigenti i primi destinatari, in quanto attuatori dell'azione amministrativa, gestori di strumenti e risorse umane, delle misure di prevenzione e per la trasparenza.

La dirigenza, attraverso i propri collaboratori più diretti, sino agli addetti alle singole attività e servizi è chiamata a dare attuazione al piano ed a proporre integrazioni e modifiche in fase di rielaborazione, partecipando al processo di controllo e monitoraggio in modo attivo, unitamente al responsabile della prevenzione e corruzione.

Questo ruolo attivo non è solo fondamentale per favorire una progressiva crescita a tutti i livelli organizzativi, all'interno della Provincia, della cultura della prevenzione, ma è indispensabile in un ente delle dimensioni come la Provincia di Chieti che, pur gestendo processi e funzioni di un ente di area vasta, non è di grosse dimensioni e non ha la possibilità di dotare il responsabile della prevenzione e corruzione di una struttura autonoma che si occupi in via esclusiva e continuativa delle problematiche della attuazione, monitoraggio, controllo e ispezione, previste per il funzionamento del sistema introdotto con il piano.

Il ruolo attivo della dirigenza è stato promosso anche con l'adozione del piano degli obiettivi e connesso piano della performance per l'anno 2017. Infatti, con decreto presidenziale n.133 del 17 agosto 2017, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2017, comprensivo del Piano dettagliato

degli obiettivi (PdO), di cui all'articolo 108, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del Piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, unificati organicamente nello stesso.

Nel PdO, a ciascun Settore è stato affidato un obiettivo con riferimento all'attuazione disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza:

<p>Attuazione disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza</p>	<p>Finalità: La finalità dell'obiettivo è quella di garantire la piena attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, recate dal D. lgs n. 33/2013, come modificate dal D. lgs. n.97/2016.</p>	<p>Descrizione: Il dirigente dovrà adottare tutte le misure organizzative finalizzate ad assicurare che, nella gestione dei servizi di competenza, venga garantito il pieno rispetto delle disposizioni recate dalle predette disposizioni.</p>
--	--	--

In relazione all'esperienza pregressa ed alle attività di valutazione che sul punto effettuerà il competente organo di valutazione degli obiettivi per la dirigenza, annualità 2017, si prevede, proprio come **misura ulteriore** del piano, quella di introdurre nella programmazione annuale del peg e del piano della performance, obiettivi legati alla attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del piano per la trasparenza.

Si tratta di Obiettivi valutati strategici e che vengono riepilogati nella tabella conclusiva, allegata al piano “ riepilogo degli obiettivi strategici”.

Parte IV

Trasparenza

1. La trasparenza

La trasparenza sostanziale della PA e l'accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto *Freedom of Information Act (FOIA)*, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto *“decreto trasparenza”*.

Il *Foia* ha spostato il baricentro della normativa a favore del *“cittadino”* e del suo diritto di accesso.

E' la *libertà di accesso civico* l'oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto *“dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”*, attraverso:

l'istituto *dell'accesso civico*, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;

la *pubblicazione* di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, **la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione** delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016:

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”

In conseguenza della cancellazione del *programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in una *“apposita sezione”*.

2. Obiettivo strategico

La trasparenza è fondamentale per contrastare i fenomeno corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.

Pertanto, l'Amministrazione intende realizzare i seguenti obiettivi, per l'anno 2018:

- Impegnarsi a individuare soluzioni informatiche che siano in grado di aumentare gli automatismi finalizzati alla celere e certa operazione di pubblicazione di dati, documenti e provvedimenti, nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Provincia di Chieti.

- Elevare i livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici;
- Sviluppare la cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

I tre obiettivi suddetti si prefiggono elevare il livello di **trasparenza sostanziale**, intesa come :

- **reale ed effettiva accessibilità totale** alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;

- **libero e illimitato esercizio dell'accesso civico**, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati;

- **formazione del personale** su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso.

3. Altri strumenti di programmazione

Gli obiettivi di *trasparenza sostanziale* sono stati formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio periodo e annuale.

Anche per l'anno 2017, la Amministrazione ha inteso dare un rilievo particolare nel principale strumento di programmazione, il PEG, al tema della trasparenza. In particolare, con decreto presidenziale n. 133 del 17/08/2017, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2017, comprensivo del Piano dettagliato degli obiettivi (PdO), di cui all'articolo 108, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del Piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, unificati organicamente nello stesso.

A ciascun Settore è stato affidato un obiettivo con riferimento all'attuazione degli obblighi derivanti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017-2019 approvato con Decreto presidenziale n. 19 del 31 gennaio 2017, che prevede la verifica dell'attuazione degli obiettivi del piano.

4. Comunicazione

Per assicurare che la *trasparenza soprattutto sostanziale*, occorre che il linguaggio della Pubblica Amministrazione si semplifichi in modo da rendere agevole la comprensione di quanto si pubblica anche ai non addetti ai lavori.

E' necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di *semplificazione del linguaggio* delle pubbliche amministrazioni.

Il **sito web** della Provincia di Chieti è riconosciuto dall'Amministrazione come principale mezzo di comunicazione con gli interlocutori esterni, cittadini, imprese, organizzazioni diverse e altri enti ed organi della P.A., attesa anche la chiusura, a seguito della mobilità del personale ivi assegnato verso altri Enti in

attuazione della riforma delle Province, degli Sportelli Polifunzionali già presenti sul territorio quali articolazioni fisiche dell'URP. Inoltre, da tempo il legislatore (v. legge 69/2009) riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

Come deliberato dall'*Autorità nazionale anticorruzione* (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale **all'albo pretorio on line**, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "*trasparenza, valutazione e merito*" (oggi "*amministrazione trasparente*").

L'ente è munito di **posta elettronica** ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale: protocollo@pec.provincia.chieti.it.

5. Attuazione

L'allegato A del decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

Il legislatore ha organizzato in *sotto-sezioni di primo e di secondo livello* le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito web.

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dal legislatore.

Inoltre, l'ANAC, con le linee guida, approvate con deliberazione n. 1310 del 28.12.2016 ha dettato disposizioni in merito alla attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs 33/2013, come modificato dal D. Lgs 97/2016. L'Allegato 1 alle linee guida, costituisce la tabella degli obblighi di pubblicazione che si allega al presente Piano , quale allegato "A"

Nell'allegato, le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: sottosezioni di secondo livello;

Colonna C: disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;

Colonna D: denominazione del singolo obbligo

Colonna E: contenuto dell'obbligo: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC;

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

Nota ai dati della Colonna F:

la normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L'aggiornamento di taluni dati deve essere "tempestivo". Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche molto difforni.

Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, si stabilisce che è tempestiva la pubblicazione effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla definitiva disposizione dei dati, informazioni e documenti e, nel caso sia richiesta una elaborazione di più dati o informazioni in tabelle o formati particolari, è tempestiva se effettuata entro giorni 20 dalla disponibilità degli stessi dati ed informazioni da elaborare, sempre che il legislatore non stabilisca precisi termini diversi.

Nota ai dati della Colonna G:

L'articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

I dirigenti responsabili della *trasmissione dei dati* sono indicati nella colonna G. I dirigenti sono i preposti alle strutture di massimo livello del Comune, già descritta nella parte II del presente Piano e indicati nella colonna G.

6. Organizzazione

L'attività di redazione dei contenuti del sito è disciplinata dalle Linee guida adottate con Delibera di G.P. n. 27 del 3 marzo 2011 e modificate con Delibera di G.P. n. 142 del 23 maggio 2011. Il trasferimento delle risorse umane a seguito della riforma delle Province ha, di fatto, modificato, nella pratica quotidiana, le modalità di redazione: buona parte del personale che era stato formato, oggi non presta più la propria attività lavorativa presso questo Ente, di conseguenza, sono pochi i dipendenti che autonomamente redigono i contenuti del sito (maggiormente, continuano a provvedere alla redazione di tali contenuti il Servizio Trasparenza, anticorruzione, URP, società partecipate e statistica ed il Servizio Appalti). Il restante personale trasmette i propri contenuti da pubblicare ai servizi abilitati o al personale a ciò incaricato, nell'ambito del progetto SIPI. Tutte le attività sono tracciate, poiché si accede all'area riservata soltanto con autenticazione personale. Qualsiasi attività, grazie al *versioning*, è, pertanto, riconducibile all'autore.

Alcune sezioni dell'Amministrazione Trasparente vengono popolate automaticamente (Provvedimenti, Dati relativi agli affidamenti nella sezione Bandi di gara e contratti), traendo i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, direttamente dai SW gestionali in dotazione all'Ente.

Sono sotto la responsabilità dei dirigenti le istruttorie, per ciascun procedimento, finalizzate all'accertamento, per ogni singola fattispecie, degli obblighi di amministrazione trasparente da assolvere;

sicché si stabilisce che all'interno dei documenti e dei provvedimenti amministrativi si dia espresso conto, nella parte motivata e possibilmente nel dispositivo, della istruttoria effettuata, con indicazione dell'espresso riferimento normativo all'obbligo di pubblicazione (preventivo e/o successivo) del provvedimento o documento.

Le posizioni organizzative, nel ruolo di collaboratori di più elevato grado, all'interno della struttura organizzativa sono tenuti a vigilare che, per i servizi affidati, vengano rispettate le disposizioni relative agli obblighi imposti da amministrazione trasparente.

Un ruolo fondamentale esercitano i responsabili dei procedimenti, tenuti ad effettuare, unitamente alla istruttoria su profili di merito e legittimità, anche le verifiche istruttorie relative agli obblighi di amministrazione trasparente imposti dal legislatore in fase procedimentale, preventivi o successivi rispetto alla adozione di atti endo - procedimentali o finali.

I dirigenti, in considerazione di quanto previsto dal D. Lgs 33/2013 e s.m.i., dalle disposizioni dell'ANAC e del presente piano, nonché in base alla micro organizzazione di cui sono dotati i settori di rispettiva competenza, esercitano un ruolo costante di controllo e verifica, in considerazione della elevata responsabilità e importanza strategica che le attuali disposizioni normative attribuiscono al corretto adempimento degli obblighi di trasparenza, anche e soprattutto per le finalità di prevenzione della corruzione. Assicurano la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza sovrintende e verifica la tempestiva pubblicazione da parte del gestore del servizio preposto alla gestione del sito.

Quale misure organizzative a sostegno della attività di controllo del responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza i dirigenti, ciascuno per le proprie competenze predispongono un resoconto/relazione che inoltrano al responsabile della anticorruzione e trasparenza, almeno una volta nell'arco dell'anno (entro il 30 settembre) e successivamente a fine anno, entro il 31 dicembre, in ordine alla attività svolta ed agli obblighi assolti in materia di trasparenza ed anticorruzione, comunicando al Responsabile della trasparenza le misure organizzative predisposte, all'interno del settore e dei servizi di competenza, finalizzate ad assicurare i corretti adempimenti istruttori per la trasparenza e la relativa pubblicazione e i controlli e verifiche effettuate sull'operato degli istruttori e delle posizioni organizzative.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, è oggetto anche di controllo successivo di regolarità amministrativa, come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni approvato dalla Provincia di Chieti, effettuato su un campione di atti.

7. Accesso civico

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede:

“L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5:

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il *libero accesso* ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento (*“ulteriore”*) rispetto a quelli da pubblicare in *“amministrazione trasparente”*.

L’accesso civico *“potenziato”* investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L’accesso civico incontra quale unico limite *“la tutela di interessi giuridicamente rilevanti”* secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

Consentire a chiunque l’esercizio dell’accesso civico è obiettivo della Provincia di Chieti, come specificato nei paragrafi precedenti per cui del diritto all’accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell’ente.

A norma del decreto legislativo 33/2013 in *“amministrazione trasparente”* sono pubblicati:

-i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d’accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

le modalità per l’esercizio dell’accesso civico.

8. Dati ulteriori

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è considerata obiettivo importante per l’amministrazione e per l’anno 2017 per cui non si prevede obbligo di pubblicazione di dati ulteriori, attese anche le difficoltà già sopra rilevate in relazione alla scarsità numerica di risorse umane adeguatamente formate di cui la Provincia di Chieti può disporre.

In ogni caso, i dirigenti possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la *migliore trasparenza sostanziale* dell’azione amministrativa.

Allegati:

Tabella: allegato A) Obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente

Tabella: Allegato B) Riepilogo obiettivi strategici.

Allegati alla parte III del Piano: schede valutazione del rischio, da n. 1 a 30.

Codice di comportamento di dipendenti della Provincia di Chieti.